

SILVIA GASPARINI, *Le procedure amministrative e giudiziarie*

in corso di pubblicazione in
AA.VV., *Il governo delle acque*. Atti del convegno, Venezia 8-10 novembre 2001

The Book of Water. This is a waterproof-covered book which has lost its colour by much contact with water. It is full of investigative drawings and exploratory text written on many different thicknesses of paper. There are drawings of every conceivable watery association - seas, tempests, rain, snow, clouds, lakes, waterfalls, streams, canals, water-mills, shipwrecks, floods and tears. As the pages are turned, the watery elements are often animated. There are rippling waves and slanting storms. Rivers and cataracts flow and bubble. Plans of hydraulic machinery and maps of weather-forecasting flicker with arrows, symbols and agitated diagrams...

PETER GREENAWAY, *Prospero's Books*. A film of Shakespeare's *The Tempest*, London 1991, pag. 17

(omissis)

6. *Intervenire: i processi*

(omissis)

Il rito delegato del Senato si presenta affine a quello, di natura sostanzialmente accusatoria e pubblica, praticato presso la Quarantia Criminal. Si tratta di un rito *aperto*, i cui atti a conclusione dell'istruttoria sono portati a conoscenza dell'imputato e questi ha diritto a una difesa tecnica; la sentenza viene resa in camera di consiglio con votazione segreta¹.

Per i processi del Magistrato col rito delegato dei Dieci, tuttavia, al contrario che per quelli col rito proprio o delegato dal Senato, si è conservata una sufficiente documentazione archivistica², che in parte conferma, in parte contribuisce a smentire l'immagine ufficiale del *rito* per antonomasia³ tramandata dalla legislazione e dalla dottrina giuridica veneziane, e che già sotto altri aspetti è stata recentemente rivisitata, non senza incontrarvi qualche sorpresa, dalla storiografia contemporanea⁴.

¹ Un sommario assai utile è ancora quello di ENRICO BESTA, *Il Senato veneziano (Origini, costituzione, attribuzioni e riti)*, nella Miscellanea della Deputazione di storia patria per le Venetie, serie 2 (Miscellanea di storia veneta), 5, pagg. 1-290, a pagg. 253-255. Le difese scritte, elaborate —sulla base della copia integrale del fascicolo istruttorio— dall'avvocato o da un collegio di difesa composto al massimo da tre membri, possono essere presentate solo nelle prime due udienze; le arringhe e/o le repliche all'accusa, rispetto alla quale la difesa si trova nel dibattimento su un piano di parità, sono al massimo tre (a fronte delle cinque ammesse in Quarantia) e hanno il limite di 90 minuti. Si osservi che il collegio giudicante procede per votazioni separate a deliberare l'assoluzione o la condanna e, in quest'ultimo caso, la pena inflitta, riflettendo sia una distinzione funzionale (se non esplicita) tra la soluzione della questione di fatto e di quella di diritto, sia l'attenzione a evitare che il convincimento personale di ciascuno dei giudici influisca negativamente sulla posizione dell'imputato o viceversa sulle finalità pubbliche perseguite. Sul rito del Senato e le differenze da quello dei Dieci si veda anche *Ordine della pratica di Venezia*, parte 3, cc. 5 ss., in ASV, *Miscellanea Codici*, serie 1, n. 210; sul rito dei Quaranta, FERRO, *Dizionario, ad vocem*, e da ultimo i contributi di GIANNI BUGANZA, *Il potere della parola. La forza e le responsabilità della deposizione testimoniale nel processo penale veneziano (secoli XVI-XVII)*, in *La parola all'accusato*, a cura di Jean-Claud Maire Vigueur e Agostino Paravicini Bagliani, Palermo 1991, pagg. 124-138, a pagg. 126-127, e la monografia ID., *Le complessità dell'ordine. Il processo penale veneziano e le ragioni del principe tra diritto, società e destino*, Venezia 1998, a pagg. 58-89.

² Sono quattro buste, le 905-906-907-908, che coprono il periodo 1555-1792 e contengono i fascicoli di 19 processi; ne ha trattato diffusamente nel suo citato contributo la DAL BORGO, *Competenza... in campo penale*. Uno dei fascicoli però, e non certo tra i meno interessanti, conservato nella b. 905, riguarda un processo svolto sì con il rito delegato dei Dieci, ma presso il Rettore di Vicenza, per un fattaccio di ordine pubblico verificatosi nel 1747 alle Nove di Bassano in ordine a interventi del Magistrato ai Beni Inculti, nè si trovano missive di trasmissione o relazioni a spiegazione della sua presenza (per quanto in copia) nell'archivio del Magistrato alle Acque (A.S.V., *Savi ed Esecutori alle Acque, Processi criminali 1555-1792*, bb. 905-908).

³ Descritto in questi termini succintamente dal FERRO, *Dizionario, ad vocem*. Una dettagliata sintesi dello schema processuale a fine Settecento in BARTOLOMEO MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari e latine, composta secondo le leggi civili, e venete*, Venezia 1776², t. 2, pagg. 131-145.

⁴ In specie nelle indagini di GAETANO COZZI, iniziate con *Note sui tribunali e procedure penali a Venezia nel '700*, «Rivista storica italiana», s. 5, 77, 1965, pagg. 931-952, e proseguite con *Considerazioni sull'amministrazione della*

Il *rito* si distingue dunque per una serie di elementi che ne fanno un esempio quasi puro di procedimento inquisitorio: segreto, scritto (ma a solo vantaggio del giudice), in cui l'inquisito ha limitatissime occasioni di difesa e la sentenza è impugnabile; giudice inquirente e giudicante si identificano e non esiste distinzione processuale (logica sì, naturalmente) tra questioni di giurisdizione, di fatto e di diritto.

Anzitutto, la segretezza: sia interna, verso l'inquisito, che esterna, verso il pubblico. Sul versante interno, degli atti istruttori tramite i quali si costruisce l'accusa il giudice tiene, tramite i *ministeriali*, dettagliate verbalizzazioni, ma l'inquisito non può valersene in alcun momento del processo per preparare le proprie difese, nè gli viene mai comunicata la fonte delle prove a suo carico o può adire al confronto diretto o indiretto con i testi stessi o con il denunciante; verso l'esterno, la massima cura è posta ad impedire che notizie sullo svolgimento dell'inquisizione trapelino a persone che non vi siano direttamente coinvolte. Anche i testimoni sono segreti, all'interno perchè non ne viene comunicato il nome all'inquisito, all'esterno perchè sono sempre tenuti a giurare *de silentio*⁵ ovvero a non divulgare nè di aver testimoniato nè il tenore delle loro deposizioni.

Le pene irrogabili con questo procedimento sono inoltre afflittive e non pecuniarie; ne derivano conseguenze anche sul piano processuale, in quanto l'inquisito⁶ viene per questo di regola arrestato, o almeno invitato a presentarsi all'ufficio per fornire informazioni, salva la possibilità in tale occasione di trattenerlo in carcere⁷.

giustizia nella repubblica di Venezia (secc. XV-XVI), in *Florence and Venice: comparisons and relations*, 2, Cinquecento, Acts of two conferences at Villa I Tatti in 1976-77, a cura di Sergio Bertelli, Nicolai Rubinstein e Craig Hugh Smyth, Firenze 1980, pagg. 101-133; *Note sopra l'Avogaria di Comun*, in *Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori*, Atti del convegno, Trieste 23-24 ottobre 1980, a cura di Amelio Tagliaferri, Milano 1981, pagg. 547-557; «*Ordo est ordinem non servare*»: *considerazioni sulla procedura penale di un detenuto dal Consiglio dei X*, «Studi storici», 29, 1988, pagg. 309-320; fino a *La difesa degli imputati nei processi celebrati col rito del Consiglio dei X*, in *Crimine giustizia e società veneta in età moderna* (vol. 9 della serie *La "Leopoldina". Criminalità e giustizia criminale nelle riforme del '700 europeo*), a cura di Floriana Colao e Luigi Berlinguer, Milano 1989, pagg. 1-87, rivisto e ripubblicato col titolo *Autodifesa o difesa? Imputati e avvocati davanti al Consiglio dei Dieci*, in ID., *La società veneta e il suo diritto. Saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell'Ottocento*, Venezia 2000, pagg. 149-230. Si vedano anche CLAUDIO POVOLO, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella repubblica di Venezia. Secoli XVI-XVII*, in AA.VV., *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, 1, a cura di Gaetano Cozzi, Roma 1980, pagg. 153-258, e più recentemente BUGANZA, *Il potere della parola*, e ID., *Le complessità dell'ordine* (il Magistrato quale delegatario del rito vi è menzionato rispettivamente a pag. 128 e a pag. 131 e nota 257).

⁵ Il giuramento *de veritate* avviene solo a seguito e conclusione delle deposizioni rivelatesi rilevanti e preliminarmente alla licenza definitiva del teste.

⁶ Ovvero colui contro il quale gravano seri sospetti a seguito della *notitia criminis* e dell'indispensabile, se pure talvolta macabro, *visoreperto* compiuto dal giudice. Utilissima è ancor oggi la consultazione delle numerose *pratiche* criminali sei-settecentesche in cui *ministeriali* e liberi professionisti riassumono in forma manualistica gli schemi procedurali attraverso i quali si dipanano i processi; riguardo alla *notitia criminis* e alla constatazione *de visu* del corpo del reato si veda ad esempio ANTONIO BARBARO, *Pratica criminale*, Venezia 1739, *Parte Prima*, pagg. 17 e 41.

⁷ Si distingue il *retento* (arrestato immediatamente dopo il *visoreperto*, o anche prima se colto in flagranza) dal *proclamato* cui si intima di non uscire di casa fino al termine impostogli per costituirsi presso le carceri, dal *caute ductus* in carcerazione preventiva in quanto tenta o si teme che tenti la fuga e il delitto è di prova difficile, e appunto dal citato *ad informandum*, che non è sottoposto ad alcuna limitazione della libertà personale nè di pubblicità del procedimento pendente, almeno fino a che non abbia reso la sua deposizione presso il giudice; se però non si presenta nei termini assegnati, viene *proclamato*. I termini di presentazione possono essere prorogati entro limiti precisi su istanza dell'inquisito. Nei processi col *rito* non si fa luogo alla citazione c.d. *legittime*, o a *scusa*, cui si ricorre preliminarmente alla prevista archiviazione di casi lievissimi. Tratta della materia tra gli altri BARBARO, *Pratica criminale*, pagg. 79-83; riguardo alla citazione *ad informandum* si veda MELCHIORI, *Miscellanea*, t. 2, pagg. 53. Si osservi che la scelta del provvedimento da irrogare dipende esplicitamente non solo dalla gravità del reato, dalle pene previste e dal rito con il quale si procede, ma anche da considerazioni di opportunità legate alla qualità dell'inquisito. In proposito FRANCESCO TEOBALDO, *Pratica criminale*, Venezia 1706, pagg. 16-28 e 38-40, il quale a pag. 24 avverte appunto a proposito del *caute ducatur* che *le persone notoriamente honeste, civili, e di conditione Nobili, ò costituite in dignità, ò quelle, che possiedono Beni, Negotiatione, & hanno famiglia, non devono cautamente esser condotte Prigioni, ma si deve contro di quelle stabilire fondatamente la reità, per venir à quel Decreto, che sarà più proprio, & è contra un'altra propositione contraria, la quale è, che persone vili, vagabonde, che non hanno Tetto, ò Famiglia, &*

Il diritto alla difesa è riconosciuto quale prerogativa di *ius divinum*⁸, ma –almeno in teoria– entro limiti ristrettissimi. Risente infatti non solo della segretezza, che non viene meno durante tutto il procedimento, ma anche del fatto che non si fa luogo neppure a enunciare una formale accusa nei confronti dell’arrestato: nel corso del *costituto de plano*, o primo interrogatorio del *retento*⁹, gli si domandano il nome, la nazionalità, la professione, quando e da chi sia stato arrestato, e –proprio a lui –se ne sappia o possa immaginarne la ragione¹⁰.

Inoltre, si dice, l’inquisito deve difendersi da solo. Una volta che il giudice ha concluso l’istruttoria, gli elementi di fatto che ritiene rilevanti vengono formulati in capitoli nel *costituto opposizionale*, corredati dall’indicazione delle prove che li documentano¹¹; il testo del costituito viene letto più volte all’inquisito, che non può riceverne copia nè prenderne appunti scritti, e gli si *intimano le difese*¹²; l’inquisito deve elaborarle da sè solo, senza l’assistenza di avvocati o il consiglio altrui, e a suo tempo le enuncia oralmente al cancelliere, che le verbalizza.

Così in teoria; ma la prassi, almeno nel Settecento, è ben altra. Anche quando l’inquisito è in carcere, dopo l’intimazione delle *difese* viene meno l’isolamento in cui ancora eventualmente si trovasse dopo il *costituto de plano*¹³ e può dunque comunicare con l’esterno; dapprima timide sviste nel tenore delle *difese* presentate, e via via nel tempo ammissioni sempre più aperte, documentano che anche nel *rito* la difesa tecnica viene in realtà ammessa con larghezza, pur sotto la finzione tenace ma ormai trasparente di un’autodifesa orale dell’inquisito. Addirittura pare che gli avvocati riescano facilmente a ottenere visione o magari copia dei “segretissimi” documenti processuali¹⁴.

Raccolte le *difese*, il collegio si riunisce per deliberare, come nei riti ordinario e del Senato, la sentenza di assoluzione, di condanna¹⁵ o di *licenza pro nunc*, quest’ultima causalmente equivalente a un’assoluzione per insufficienza di prove ma priva dell’effetto di consumare l’azione penale¹⁶.

altre Machiate di reità, ò altre volte processate, ò che notoriamente sijno di mala fama, possono esser cautamente condotte. Della diffidenza veneziana contro i vagabondi si è occupata in specie FRANCESCA MENEGHETTI CASARIN, da ultimo con la monografia *I vagabondi. La società e lo Stato nella Repubblica veneta alla fine del '700*, Roma 1984; uno sguardo, gettato attraverso la finestra di un dipinto di Caravaggio, sulla tendenza europea moderna a marginalizzare gli individui non inseriti in un contesto socialmente accettabile si trova in ALBERTO MANGUEL, *Reading pictures. A history of love and hate*, Toronto 2000, pagg. 259-285.

⁸ Si veda ad esempio BARBARO, *Pratica criminale*, al capo XVI *Citazione a difesa*, pag. 79: *Peccò Adamo nostro primo Padre, e Dio Signore, tuttochè sapesse con fermezza il delitto, lo citò a difendersi dal delitto medesimo (...) A Caino pure intimò dover difendersi della morte data al Fratello (...). Se dunque Dio stesso, alla cui mente la verità nella sua pienezza riluce, non condanna senza difesa, come mai farne di meno potranno gli Uomini, l'intelletto dei quali è ottenebrato dall'ignoranza (...)?*

⁹ Cui si procede quanto prima possibile dopo l’arresto e in isolamento, in modo da cogliere il poveraccio di sorpresa e prevenire l’elaborazione di una linea difensiva; TEOBALDO, *Pratica criminale*, pag. 29.

¹⁰ Il *proclamato* e il citato *ad informandum* invece sono convocati con provvedimento motivato e dunque, almeno in qualche misura, sono edotti del reato in cui sono ritenuti coinvolti. Si osservi però che, in nome della segretezza del *rito*, il mandato *ad informandum* viene notificato all’inquisito (o *alla sua casa*) oralmente, senza che il *fante* o *comandatore* ne rilasci copia scritta. Ivi, pagg. 26 e 31-32.

¹¹ E che consistono sia in prove documentali che nelle testimonianze e interrogatori, verbalizzati a parte.

¹² Anche i termini contenuti nell’intimazione a difesa possono essere prorogati; si veda ancora TEOBALDO, *Pratica criminale*, pagg. 40-41.

¹³ Ivi, pagg. 30 e 40.

¹⁴ Ne parla ampiamente COZZI, *Autodifesa o difesa?*, in specie pagg. 161-179 in cui passa in rassegna anche le posizioni assunte sull’argomento da criminalisti di vaglia quali Grecchi, Pasqualigo, Melchiori e dallo stesso Vettor Sandi. Viene però da pensare che l’apertura alla difesa tecnica anche nel *rito* inquisitorio dei Dieci non rappresenti solo un esempio di negligenza della prassi nell’attuare una legislazione teoricamente tassativa, nè una cauta concessione alle correnti di pensiero illuministe, ma prima e più ancora la risposta all’esigenza molto pratica di ottenere la massima e migliore collaborazione, anche e perfino dall’inquisito stesso, nel perseguire il fine processuale consistente nella ricostruzione della verità di fatto: quella che porta a punire il colpevole, non a punire qualcuno, purchè qualcuno sia punito... concetto di giurisdizione criminale, questo, radicato in un umanesimo che si colloca, non solo geograficamente, in un diverso emisfero rispetto a quello rappresentato nel lungometraggio di NAGISA OSHIMA, *Merry Christmas Mr. Lawrence*, vincitore della *Palme d’Or* a Cannes nel 1983.

¹⁵ Anche col *rito* la pena è deliberata separatamente.

Teoria e prassi, principi ed economia di azione, interessi pubblici e privati si intersecano vivacemente nel più verboso (o almeno meglio conservato) dei processi col *rito* nell'archivio del Magistrato.

7. Un processo settecentesco con il rito dei Dieci per frode in un appalto di fornitura

Il processo in questione coinvolge a diverso titolo più coimputati e presenta inoltre inattesi, per quanto purtroppo non approfonditi, risvolti civilistici¹⁷.

Questi i fatti. Il 3 giugno 1756 si bandisce una gara di appalto per fornitura di diecimila *tolpi gentili*¹⁸ destinati ai lavori di difesa dei lidi, di cui 4.000 napoletani e 6.000 esteri di altra provenienza; se l'aggiudica il 10 giugno Zuanne Busetto, che presenta quale fidejussore Giovan Battista Rotta Merendis; il termine per l'esecuzione, consistente nella consegna del legname, conforme per quantità e qualità alle specifiche prescritte, presso i pubblici depositi a mani dei rispettivi *soprastanti*, è fissato in 30 giorni¹⁹. Le *fedi* di ricevuta, redatte dal *soprastante* di Malamocco Domenico Zonelli e controfirmate, come di rito, dal collega di Pellestrina Carlo Pitacco, portano la data dell'8 luglio successivo e vengono presentate dal *partitante* Busetto al *contador* del Magistrato per il pagamento del prezzo stabilito.

¹⁶ L'inquisito *licenziato pro nunc* può dunque essere nuovamente processato per lo stesso reato ove sopravvengano ulteriori elementi di prova contro di lui o a suo favore, giungendosi così alla condanna o all'assoluzione piena. Sul tema si vedano TEOBALDO, *Pratica criminale*, pagg. 48-49 e MELCHIORI, *Miscellanea*, t. 2, pag. 203.

¹⁷ Il voluminoso fascicolo occupa per intero la b. 906 in A.S.V., *Savi ed Esecutori alle Acque, Processi criminali 1555-1792* e contiene, nell'ordine: 1. e 2. due relazioni di visita a Malamocco e a Pellestrina dell'Esecutore alle Acque G.B. Corner, in data 2 e 19 agosto 1756; 3. missiva del Magistrato ai Dieci per richiedere una seconda delegazione del *rito*, in data successiva al 26 agosto 1756; 4. copia del fascicolo della gara di appalto per fornitura bandito il 3 giugno 1756, con delibera di assegnazione; 5. verbali di deposizioni testimoniali e del *costituto de plano* di Zonelli, raccolti tra il 31 ottobre 1756 e il 30 marzo 1757; 6. delega del *rito* dai Dieci al Magistrato in data 27 aprile 1757; 7. convocazioni in forma di *proclama* dei tre imputati non detenuti in data 28 maggio 1757 e successive concessioni di proroghe ai termini; 8. verbali di interrogatorio e intimazione delle *difese*, tra il 9 agosto –data in cui gli imputati si costituiscono al Magistrato e, secondo la procedura, vengono tratti in carcere– e il 24 settembre 1757; 9. sentenza, deliberata il 26 settembre 1757, e certificazioni della sua esecuzione; 10. fascicoli delle *difese* degli imputati Zonelli, Pitacco, Lamberti e Busetto; 11. *costituto opposizionale*, consistente in 60 capitoli. Si elencano qui per comodità di riferimento anche le *dramatis personae*: Giovan Battista Corner e Iseppo Boldù, Esecutori alle Acque, compiono le ispezioni in cui si constata la commissione del reato; Domenico Zonelli, Carlo Pitacco, Francesco Lamberti, *soprastanti* rispettivamente ai lidi di Malamocco, Pellestrina e Chioggia e custodi dei depositi di materiali ivi situati; Zuanne Busetto, *partitante* della fornitura di legname; Giovan Battista Rotta Merendis, fidejussore del Busetto nell'appalto; Giovan Battista e Antonio Pirona, soci in affari del Rotta Merendis e del Busetto; i *ministeriali* del Magistrato: Giacinto Vestri notaio, Mattio Luchese *proto*, Antonio Pastor *viceproto*, Michiel Maffioletti, Bernardo Silvestri e Girolamo Soardi *aiutanti*, G.B. Molinari *fante*, Pietro Borghi *masser* e Andrea Cortese *scontro*, che rendono testimonianza su quanto avviene durante le ispezioni e su altri fatti rilevanti; Antonio Bianconi cameriere all'osteria del Cappello, G.B. Rizzo *aiutante* del NH Marin Michiel, Nicolò di Francesco di Domenico *capo di scala* e p. Olderigo Giannettini cappellano della fusta dei Dieci, testimoni. La fusta dei Dieci è un naviglio dismesso, ormeggiato in Bacino di San Marco quale *dépendance* delle sovraffollate carceri del Palazzo. Scrive MUTINELLI, *Lessico, ad vocem*: “Chiamavasi parimente *fusta* una galera, che stava sempre ancorata dirimpetto alle due colonne della *Piazzetta di san Marco* per deposito dei condannati al remo finchè fossero stati imbarcati sopra altre galee”. Si noti che, per quanto ripetutamente menzionata come a conoscenza di fatti rilevanti, la moglie di Zonelli, Chiara, non viene chiamata a testimoniare, in quanto *Nè pur la moglie viene ammessa a testimoniare contro il marito* (BARBARO, *Pratica criminale, Parte Prima*, pag. 56) perchè *Il Giuramento è l'anima del Testimonio, onde non essendo giurato poco, ò nulla rileva, e Non si può giurare (...) nè meno la Moglie, contro, ò a favor del Marito* (TEOBALDO, *Pratica criminale*, pag. 11). Gli altri testimoni, come si è detto, giurano comunque *de silentio*; non giurano *de veritate* se sono *licenziati pro nunc* (cioè con riserva di risentirli in seguito) o se la loro deposizione risulta irrilevante verso la formazione del *costituto opposizionale*. Una volta completato quest'ultimo, i testi rilevanti ancora vincolati alla *licenza pro nunc* vengono riconvocati per giurare *de veritate* e ricevere la *licenza assolutamente*. Si vedano gli atti a data 26 marzo 1757 nella b. 906, c.s.n.

¹⁸ I *tolpi* sono giovani tronchi di rovere utilizzati nella realizzazione di palificate; i *gentili* sono di qualità migliore dei *cervati*; si tagliano di preferenza *nelle lune d'Agosto, e Febraro per la loro maggior resistenza, e durazione*. ROMPIASIO, *Metodo, Sistema della Seconda Parte, Trattato Primo*, pag. 266; i registi delle norme vigenti ivi, pagg. 287-293.

¹⁹ Copia del bando si trova nella b. 906, c.s.n.

Però qualcosa non quadra. Pare che i *tolpi* non giungano ai cantieri nel numero e qualità necessari²⁰; pare inoltre che il rilascio delle ricevute al Busetto sia stato fin troppo sollecito, rispetto ai tempi realisticamente necessari per effettuare lo scarico e il prescritto controllo pezzo per pezzo dei *tolpi* da parte del *soprastante*²¹. Sia come sia, i Savi ed Esecutori rapidamente deliberano di indagare. L'Esecutore Giovan Battista Corner ottiene dal Savio alla Scrittura due distaccamenti di milizia, nella notte di mercoledì 28 luglio 1756 fa circondare i depositi di Malamocco e di Pellestrina e vi si reca in ispezione. Rileva a prima vista che almeno un terzo dei *tolpi* immagazzinati, quasi tutti provenienti dalla fornitura Busetto, sono *refudi*²² e non rispondono ai requisiti che il *soprastante* Zonelli ha certificato nelle *fedi* di ricevuta; pertanto fa arrestare quest'ultimo dalla milizia e lo rimette in carcere a disposizione del Magistrato. A Pellestrina invece, dove è *soprastante* Pitacco e dove il Corner si reca il giorno seguente, apparentemente è tutto in ordine e Pitacco viene lasciato per ora in libertà senza alcuna accusa. A Chioggia infine *tolpi* pubblici e privati sono mescolati, e il *soprastante* Francesco Lamberti riceve ordine di separarli in vista di una nuova visita dell'Esecutore, che avviene in tutti e tre i depositi e comporta la verifica e il censimento pezzo per pezzo di tutti i *tolpi* presenti in magazzino²³. Il conteggio rileva notevoli carenze nel numero ma soprattutto nelle misure diametrali dei *tolpi* a Malamocco, e anche a Chioggia –dove si reca in seconda ispezione l'Esecutore Iseppo Boldù–la situazione sembra tanto grave che il Magistrato ottiene dal Consiglio dei Dieci la delega del *rito* per procedere contro l'appaltatore e i tre *soprastanti*²⁴. E' l'avvio di una serie di deposizioni testimoniali e di interrogatori che occupa un anno intero, e da cui emergono due diverse ricostruzioni dei fatti, solo parzialmente compatibili.

Secondo Zonelli, egli è stato vittima di un deliberato inganno, e la sua sola colpa è l'ingenuità. La sua versione però presenta una falla difficilmente colmabile *a posteriori*: in occasione della seconda ispezione del Corner egli infatti ha reso spontaneamente una esplicita confessione stragiudiziale (raccolta in separata sede dal Corner, verbalizzata contestualmente dal *proto* Mattio Luchese e firmata da Zonelli stesso) nella quale ha ammesso la falsificazione delle *fedi* in cui sono dati per buoni i *tolpi* difettosi; cerca ora di attenuarne gli effetti accusando i coimputati di averlo premeditadamente ubriacato e per metà convinto, per metà costretto a firmarle²⁵.

Secondo i coimputati, viceversa, l'accusa di Zonelli è solo una tardiva e goffa macchinazione per discolparsi ai loro danni; la responsabilità incombe invece proprio a lui, in collusione con terzi, certi fratelli Pirona. Questi avrebbero indotto il Busetto ad assumere l'appalto a nome proprio e ad eseguirlo con parte del legname appartenente alla *compagnia* tra loro costituita fin dall'agosto 1755; già prima dell'aggiudicazione dell'appalto al Busetto il materiale è stato depositato come *di ragione privata* presso i pubblici depositi di Malamocco e di Chioggia, e successivamente

²⁰ Ne accenna l'Esecutore G.B. Corner nella prima delle sue due relazioni.

²¹ *...e come tal consegna seguì in pochissimi giorni e dopo subito furono fatte le fedi da Soprastanti, così il Mag.to credo siasi insospettito che per esser state rass.te d.e Fedi tropo presto dopo la consegna, che perciò non fossero le stesse veridiche, e che vi potesse esser difetto nelli Tolpi med.mi.* Così la deposizione testimoniale in data 1 febbraio 1756 m.v. di Bernardo di Domenico Silvestri, aiutante del Magistrato, *ivi*.

²² I *tolpi* sono buoni se, oltre alla lunghezza prescritta, hanno una circonferenza non inferiore alle 24 oncie, misurata a due piedi dal taglio; dalle 20 alle 24 oncie sono *refudi* cioè utilizzabili, ma pagati un terzo in meno dei buoni; gli *scarti* infine, sotto le 20 oncie oppure storti o danneggiati, non possono essere accettati tranne che in casi eccezionali e con forti sconti sul prezzo. Ne informa il Magistrato il *coadiutor* Giacinto Vestri nella sua prima deposizione resa il 31 ottobre 1756, *ivi*. Un'oncia di 12 linee è pari a m 0,028978; 20 oncie dunque sono m 0,57956 e 24 oncie, pari a 2 piedi, sono m 0,69547 (ANGELO MARTINI, *Manuale di metrologia ossia misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli*, Torino 1883, pag. 817). In termini di diametro: 24 oncie sono pari a cm 22.148; 22 oncie a cm 20.297 e 20 oncie a cm 18.457.

²³ Le relazioni di entrambe le visite, a data rispettivamente 2 e 19 agosto 1756, nella b. 906, c.s.n. La seconda relazione riporta i conteggi numerici e monetari suddivisi per qualità dei *tolpi*: buoni, *refudi* e *scarti*.

²⁴ In effetti le deleghe sono due: la prima in data 26 agosto per formare inquisizione contro Busetto, Zonelli e Pitacco (in quanto controfirmatario delle *fedi* non rispondenti all'accertamento *de visu* del Corner), la seconda per associarvi il Lamberti a seguito di irregolarità rilevate nella seconda visita a Chioggia. La missiva del Magistrato, con cui si richiedono la seconda delega e un *ministro* per tenere i verbali, si trova in copia senza data *ivi*.

²⁵ Si vedano il documento delle *difese* di Zonelli e la prima deposizione del *proto* Luchese il 9 gennaio 1756 m.v., *ivi*.

volturato in adempimento della fornitura. Nel frattempo però i Pirona hanno prelevato dai depositi, in diverse occasioni, non già i *tolpi* di scarto pure appartenenti alla *compagnia* e destinati a impieghi in altri lavori da loro assunti²⁶, bensì i *tolpi* di ottima qualità conferiti alla *compagnia* dal solo Busetto e destinati all'adempimento dell'appalto²⁷.

I coimputati concordano comunque su un punto tecnico, che sostengono con argomentazioni parzialmente diverse ma che si sostanzia nel legame di causalità intercorrente tra il calo naturale del legname conservato in deposito e le misure insufficienti riscontrate durante le verifiche. Queste inoltre sarebbero state condotte con fretta e disordine, da parte di personale incompetente e addirittura con l'impiego di una cordella metrica recante misure errate²⁸. Tutti inoltre adducono di non aver avuto alcun motivo o interesse a frodare il pubblico; che l'erario non ha subito alcun danno, in quanto nessun pagamento è stato effettuato in base alle *fedi* contestate e il garante è subentrato all'appaltatore nel fornire legname perfetto entro i termini convenuti; di poter dimostrare condotta specchiata; e di affidarsi all'impeccabile giustizia del Magistrato a tutela dell'innocenza propria e della reputazione delle loro famiglie²⁹.

²⁶ Si tratta in verità di un appalto di manutenzione di *palade* (palancolati) per cinque anni, aggiudicato loro dal Magistrato sopra Dazi; impiegando i *tolpi* napoletani di qualità ottima, conferiti alla *compagnia* dal Busetto, anziché i propri di scarto, riducono a una sola le due sostituzioni di materiale stimate necessarie durante il periodo dell'appalto. Busetto documenta la vicenda allegando alle sue *difese* copia delle note di prelievo dei Pirona dal magazzino dal 28 febbraio 1755 al 21 maggio 1756, *ivi*.

²⁷ Così risulta dalla testimonianza 26 febbraio 1756 m.v. del Rizzo, casualmente presente alla stipula del contratto di *compagnia*, nonché, più in dettaglio e con allegazione di copie di documenti, nelle *difese* di Pitacco e di Busetto, *ivi*.

²⁸ Il più tecnico nelle proprie *difese* è Busetto, il quale va ripetendo come bastino otto giorni di deposito in ambiente caldo perchè il rovere fresco cali un'oncia, mentre quelli del partito sono rimasti in magazzino per ben 13 mesi prima della redazione delle *fedi* contestate; e che le misure di circonferenza vanno prese con grande cura, perchè basta avvolgere un foglio di carta attorno a un palo da 24 oncie perchè ne misuri 25, esperimento condotto in passato dal Gherardi presso il Magistrato. Zonelli da parte sua parla di *Fachini inesperti, gente mercenaria, intollerante di quella fatica per loro nuova, sconvogliavano ogni ordine, e alzando con dispetto quei Legni niente altro avevano in cuore, che trasportarli da Luogo a Luogo. Fratanto per il viaggio sin ch'essi li strascinavano senza regola, vi era chi gittava a traverso dei Tolpi una cordella, non badando, se due, tre o quattro piedi lontana dal Taglio (...)* e intanto S.E. *Esec.re cui non conveniva esporre se stesso, e la sua salute ad un evidente pericolo di una grave malattia stava a coperto sotto una gran Tenda per salvarsi dai raggi ardenti del sole, che abbruciava, si può dire, i più vili operarij, che quasi fossero in un assedio militare andavano a gara per operare tutti alla peggio*. Chi grida misure di qua e chi di là, conclude, rendendo inevitabili nella confusione, se non maliziosi errori, almeno frequentissimi equivoci. Pitacco documenta da parte sua come il 24 novembre 1756, in occasione della consegna di *tolpi* buoni in sostituzione di quelli scartati da parte del garante Rotta Merendis, questi *rilevò alla presenza de Pubblici Ministri, che la cordella cresceva di mezz'oncia, e si comprendevano nella misura i groppi (...)* Fu sul fatto sigillata la cordella e rassegnata a SS.EE. per i dovuti incontri, supplicando il Rotta, che ordinassero à Ministri valersi di giusta misura nel ricevere in seguito il supplimento del Partito.... Quanto al calo naturale, sembra di dover dare senz'altro ragione agli imputati. Secondo GIUSEPPE TASSINARI, *Manuale dell'agronomo*, ristampa della 5° edizione a cura di Boris Carlo Fischetti, Roma 1976 (1° edizione Roma 1941), pagg. 1084-1086, il peso specifico del rovere fresco è indicato come oscillante tra 0.90-1.25 e a umidità normale (12-15%) tra 0.70-0.92. Avverte inoltre l'Autore che "dovendo effettuare degli acquisti di legno a peso, occorre sempre fissare nelle condizioni contrattuali l'umidità ammessa, in percentuale del peso secco assoluto, essendo le frasi 'stagionato all'aria', 'stagionatura di 2 o 3 mesi' ecc. indicazioni vaghe, insufficienti a fissare un tenore prestabilito di umidità". Quanto al ritiro, prosegue segnalando che "Il legno fresco, dopo il taglio, perde dapprima l'acqua libera nelle cavità cellulari e, senza alcuna variazione di volume, giunge sino al punto in cui l'umidità è del 30% circa del peso secco. Da tale punto in poi il legno, tenuto in ambiente secco, continua a perdere acqua, la quale non è più libera nelle cavità cellulari, ma è legata alle pareti delle cellule (acqua di saturazione). Durante tale fase si manifesta il ritiro, cioè la diminuzione dimensionale del legno. Il ritiro (dallo stato fresco allo stato secco assoluto) è trascurabile nel senso assiale, cioè lungo le fibre; sensibile nel senso radiale (dal 4 all'8% della dimensione radiale allo stato perfettamente secco), massimo nel senso tangenziale (dal 7 al 14% della dimensione tangenziale allo stato perfettamente secco)". Un calo di 2 oncie (meno di 4 centimetri) sulla circonferenza di un palo fresco nel giro di un anno deve quindi ritenersi del tutto realistico. Stupisce comunque che, forse in nome di una maggior speditezza, non si sia fatto luogo ad esperimenti giudiziali, o quanto meno a una perizia d'ufficio affidata ai tecnici del Magistrato.

²⁹ E' interessante notare il ricorso alla citazione di salmi a conclusione di due delle *difese*. Pitacco cita *Non timebis a timore nocturno* (90, 5) e *Iudica me, Domine, secundum innocentiam meam* (7, 9); Busetto cita *Opera manum Dei veritas et iudicium* (110, 7) e *Ego in innocentia mea ingressus redime me et miserere mei* (25, 11). Il numero del salmo (ma non il versetto, comunque facilmente reperibile nell'edizione contemporanea ufficiale curata dalla C.E.I.) è debitamente annotato a margine del verbale della *difesa*. Non ci si appiglia dunque a passi dei testi giustiniani o di

La conclusione è per certi aspetti compromissoria: la sentenza votata il 26 settembre 1757 condanna il solo Zonelli a un mese di detenzione (oltre ai circa tredici mesi già passati in carcere)³⁰ e assolve i tre coimputati dei fatti per cui sono stati inquisiti, ordinando tuttavia che Pitacco e Busetto siano trattenuti in carcere per i quattro giorni mancanti alla fine del mese e severamente ammoniti prima del rilascio; sono inoltre sottoposti, per quanto riconosciuti innocenti, alla misura di sicurezza del divieto di reimpiegarsi presso il Magistrato nei successivi sei mesi. Solo il vecchio e malaticcio Lamberti³¹ è rilasciato senza aggravii.

Rimane, sorprendentemente, nè affrontata nè risolta la questione forse più interessante sotto il profilo di diritto: è ammissibile che i *soprastanti* ricevano, controllino per qualità e misure e conservino nei pubblici depositi materiali di privati, ancorchè in vista di una loro futura utilizzazione in appalti di fornitura ancora da bandire? e le verifiche e i conteggi compiuti allora, al di fuori dell'esercizio di pubbliche funzioni, devono considerarsi attendibili al momento della voltura dei materiali stessi al pubblico servizio, o non dovrebbero piuttosto essere ripetuti?³²

Il materiale processuale relativo a questa vicenda, tanto giuridica quanto umana, permette comunque di formulare una serie di interessanti osservazioni.

Anzitutto, sul piano strettamente tecnico: nel processo inquisitorio il giudice inquirente non è (solo) un accusatore, ma ha al contrario il compito istituzionale di indagare per scoprire la verità, quand'anche questa portasse a riconoscere innocente l'inquisito e a lasciare impunito il reato. Nonostante tale affermazione di principio non possa certo bastare ad assicurare all'innocente, inquisito a torto, una fiduciosa tranquillità d'animo, essa ha però la conseguenza (forse inattesa) di permettergli di sfruttare a suo favore gli stessi capitoli del *costituito opposizionale* in cui vengono esposti gli elementi a suo carico. Ciò che il *costituito* afferma è la verità, ove l'inquisito non provi il contrario: l'inversione dell'onere della prova viene utilizzata per delimitare la portata delle accuse alla sola lettera della formulazione che ricevono da parte dell'inquirente. Di ciò di cui non è accusato, l'inquisito è dunque, per dichiarazione implicita dello stesso giudice, innocente, e dunque le accuse incompatibili con ciò che il silenzio del *costituito* impone di considerare provato *a contrario*, vanno considerate infondate³³.

Da un punto di vista più ampio, si nota con evidenza che l'intero procedimento si basa largamente su impressioni, e solo subordinatamente sull'assunzione di fatti e la formulazione di deduzioni³⁴. Si accusa, ci si difende, si giudica in base all'intuito, anzichè secondo un procedimento intellettuale (e direi scientifico) di confronto con la realtà. Tale scelta si basa sul presupposto che ciò che si

opere di eminenti giuristi o ancora alla giurisprudenza della stessa corte giudicante, come accade nei paesi di diritto comune in Terraferma sin dal medioevo, ma alla santità infusa dal divino in una giustizia sostanziale, che trova forme per punire chi lo merita come merita, anzichè incasellare gli individui e le loro azioni nelle strettoie formali del sistema normativo (o processuale). L'assenza di certezza del diritto viene vista qui in una luce positiva, che trova il suo presupposto nell'incondizionata fiducia riposta dai cittadini nei titolari delle funzioni pubbliche.

³⁰ Gli si infliggono anche tanto gravi quanto puramente propagandistiche pene ulteriori: sei mesi di bando se evade, sei mesi di detenzione se elude il bando, pena *che all'uopo gli abbia a cominciare ogni volta che contrafarà, con taglia a captor de L. 200 di piccoli de suoi beni e se no dalla Cassa Taglie della Signoria*, ivi.

³¹ Si vedano le sue *difese* e gli allegati certificati di battesimo e medico in data 7 giugno 1757, ivi.

³² Ma è rivelatore a questo proposito il commento un po' acido di Pitacco nelle sue *difese*, in cui esclude che fosse suo dovere, prima di controfirmare le *fedi* relative al deposito affidato allo Zonelli, ricontrollare personalmente i materiali di cui aveva visto i conteggi "privati", dicendo che non basterebbero per questo nè il personale a disposizione, nè tempo, nè denaro.

³³ La manovra riveste a volte la brillantezza di una mossa di *judo*. Si veda ad esempio quanto sottolinea Zonelli a sostegno della tesi del calo naturale: non si rileva nel *costituito opposizionale* alcuna carenza dei *tolpi* in lunghezza, il che dimostra che essi dovevano essere buoni, all'origine, anche per circonferenza; o le *difese* di Pitacco, che rileva non essere riportato in alcun capitolo del *costituito* che alla data della firma delle *fedi* lui fosse a conoscenza degli ammanchi nei depositi; o di Lamberti, che similmente si avvale dell'assenza nel *costituito* di alcuna indicazione che egli sia stato corrotto con denaro dal Busetto, come afferma invece Zonelli nell'interrogatorio. La stessa osservazione è fatta da COZZI, *Autodifesa o difesa?*, pagg. 185-186, anche sulla considerazione degli assunti ricavabili dalle due operette settecentesche di MARCO ANTONIO BARBARO, *Tre orazioni criminali a difesa*, Venezia 1786, e di ANTONIO EGIDI, *Difese e suppliche, collezione divisa in otto volumi*, Venezia 1788-90.

³⁴ "Era un gioco di sensazioni" valuta anche BUGANZA, *Le complessità dell'ordine*, pag. 125.

persegue sia non tanto un reato quanto la (malvagia) personalità del colpevole, e che questa non possa non rivelarsi interamente già nel suo contegno³⁵. Per difendersi efficacemente, dunque, l'inquisito non deve necessariamente prendere in esame uno per uno tutti i capitoli del costituito, così come il giudice non è tenuto a prendere in considerazione nel decidere tutte le prove portate a discarico, ma solo quelle che –a sua discrezione– ritiene interessanti per modificare, rafforzare, o magari rovesciare, l'opinione che si è fatta del carattere dell'inquisito.

Non tanto e non solo ricorre qui il tropo ingenuo dell'“osservatore imparziale”³⁶, ma più ancora si postula che i condizionamenti cui il giudice è soggetto, e che influenzano latentemente il suo giudizio, siano per loro natura univoci e lodevoli, in quanto espressione massima dell'etica sociale. Quello dei buoni e quello dei cattivi, o presunti tali, sono perciò campi determinati *a priori*. Buoni, senza bisogno di provarlo, sono i giudici; i cittadini al contrario, pur che su di loro gravi anche solo un'ombra di sospetto, devono dimostrare la propria innocenza, e quand'anche l'abbiano dimostrata a sufficienza per venire assolti, possono ancora, come in questo caso, subire –per prudenza– provvedimenti sostanzialmente punitivi³⁷.

La stessa pena è sì retribuzione, ma retribuzione per la condotta della vita, non solo per l'atto criminoso che è oggetto del processo in corso³⁸. Anche le funzioni di difesa sociale (o prevenzione generale) e di prevenzione speciale (per evitare che il condannato cada nella recidiva) sono perseguite modellandole sullo stesso presupposto di una scontata superiorità morale esistente in capo ai magistrati, la cui saggezza nel giudicare è ritenuta per sua natura assai più efficiente nel reprimere e, se possibile, prevenire il crimine di quanto potrebbe mai essere un sistema basato sulla certezza sostanziale del diritto e sulla tutela processuale dell'imputato³⁹.

Niente principio di legalità del reato e della pena, quindi niente motivazione. La considerazione vale sia per la questione di fatto che per quella di diritto e per i capitoli del *costituito opposizionale* come

³⁵ Altrettanto osserva COZZI, *Autodifesa o difesa?*, pag. 156.

³⁶ Nessuno che osservi fenomeni del mondo vivente può permettersi di trascurare la reciproca influenza della sua propria presenza sull'ambiente, e del fenomeno osservato su di lui. Lo sanno gli etologi; dovrebbero saperlo gli antropologi; pare non lo sapesse lo psicologo sperimentale che si lamentò con Bruno Bettelheim, psichiatra terapeuta, della distruttività manifestata da un bambino autistico il quale aveva “aggredito” con un pizzicotto una ricercatrice, seduta nella stanza con l'ordine di prendere appunti senza interagire in alcun modo col bambino e senza neppure guardarlo direttamente. Bettelheim suggerì che forse il bambino cercava semplicemente di accertare se anche la ricercatrice fosse autistica. L'intero episodio e la conseguente discussione sono riportati in RUTH BETTELHEIM, NAOMI PENA, ERIC BETTELHEIM, ALVIN A. ROSENFELD, *The art of the obvious. Developing insight for psychotherapy and everyday life*, New York 1992; cito dalla traduzione italiana di Adriana Bottini, *L'arte dell'ovvio nella psicoterapia e nella vita di ogni giorno*, Milano 1994, pagg. 100-135 e in specie pag. 108. Sull'inerzia del pregiudizio psicologico, spesso inconsapevolmente fondato su notizie di seconda mano e non verificate, si vedano anche, *ivi*, le pagg. 34-47.

³⁷ A ragione oggi un tale sistema ci pare inammissibile; ma si ricordi che il lunedì 28 marzo di quello stesso 1757 in cui si conclude, con provvedimenti tutto sommato abbastanza miti, il processo qui esaminato, il povero Robert-François Damiens incontra in Place de Grève una fine disumana per aver commesso quello che oggi si definirebbe reato impossibile. Non ci permette di dimenticarlo, sin dalla *Prefazione*, FRANCO CORDERO, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Bari 1985, pagg. 2 e 55-64.

³⁸ Ne deriva il risalto dato nelle *difese*, solitamente verso la conclusione, alla buona fama di cui è detto godere l'inquisito e al compianto che la sua disgrazia riscuote presso i suoi conoscenti, magari allegando dichiarazioni giurate di persone attendibili. Zonelli ad esempio indica testi idonei a manifestare presso il Magistrato la loro compassione, elenca le cariche in passato ricoperte con onore in Arsenale e allega alle sue *difese* due *fedi* giurate: una di buona condotta rilasciata dall'Arcidiacono della Cattedrale di Chioggia e Arciprete di Malamocco e l'altra di aver per tre volte ricevuto i sacramenti durante la detenzione. *Nemo repente fit pessimus*, sentenza anche Lamberti prima di sciocinare la *terminazione* di nomina con lode, nel lontano 1713, alla carica di *soprastante* quale successore del padre. Busetto da parte sua ricorda la puntualità dimostrata quale assuntore di precedenti appalti.

³⁹ *Mi sento confortato dal comando clementissimo di dovermi diffendere* esordisce ad esempio Pitacco nelle sue *difese*; in questo fortunato Dominio e le sostanze, e la vita dei Sudditi vengono di giudicarsi con la scorta di luce così risplendente gioisce nelle prime pagine BARBARO, *Pratica criminale*; e già MARCO ANTONIO TIRABOSCO, *Ristretto di pratica criminale che serve per la formatione de' processi ad offesa*, Venezia 1695², rivolgendosi *A chi legge* scriveva che nel foro criminale sono il *Giudice*, & il *Ministro* i *Nocchieri*. *La carta lo stesso Processo. I venti gl'indicij, e le prove. La calamita la Legge, che volta alla tramontana della giustizia, conduce chi naviga al porto della Verità* col timone però della pratica (inciso mio).

per la sentenza, la quale altro non è che la tabella dei voti a favore, contro o *non sinceri* rispetto alla proposta del magistrato al collegio giudicante.

Etica e sistema giudiziario appaiono insomma mescolati, non distinti, esprimendo un contesto istituzionale e culturale in cui l'individuo appare (ancora?) secondario rispetto al mantenimento ad ogni costo dell'ordine pubblico e della coesione sociale. Il tenore della sentenza rivela appunto lo scopo più autentico dell'intero cerimoniale del *rito*: non tanto o non solo ricostruire in modo fattualmente e logicamente fondato lo svolgimento degli avvenimenti, nè calibrare esattamente i provvedimenti repressivi sull'entità del reato e il grado di colpevolezza degli autori, nè infine sanare il danno prodotto al pubblico interesse, ma piuttosto mettere in scena l'epifania di una Giustizia che vede e che interviene, nella convinzione (o almeno nella speranza) che ciò valga a far cessare il *disordine* e a portare "qualche provvisione"⁴⁰.

8. Voci dall'archivio

I. I verbali delle deposizioni testimoniali e il *costituto de plano* di Domenico Zonelli

Elenco dei testi sentiti:

- a. Giacinto Vestri notaio del Magistrato, sentito in tre diverse occasioni;
- b. Mattio Luchese *proto*, sentito in tre diverse occasioni;
- c. Domenico Zonelli *soprastante* di Malamocco, detenuto, di cui si verbalizza il *costituto de plano*;
- d. Antonio Pastori *viceproto*
- e. Michiel Maffioletti *aiutante*
- f. Bernardo Silvestri *aiutante*
- g. Girolamo Soardi *aiutante*, sentito in due diverse occasioni;
- h. G.B. Molinari *fante*
- i. Antonio Bianconi servitore dell'osteria al Cappello
- l. Pietro Borghi *masser*
- m. Giacinto Doglioni q.m Liberal, attuale *soprastante* a Chioggia
- n. Andrea Cortese *scontro*
- o. G.B. Rizzo *aiutante* del N.H. Marin Michiel
- p. Nicolò di Francesco di Domenico *capo di scala* della fusta dei Dieci
- q. P. Olderigo Giannettini cappellano della pubblica fusta, sentito, previa autorizzazione 3 marzo 1757 a interrogare *persona religiosa*, da Pietro Barbarigo Savio alle Acque.

a. Giacinto Vestri, notaio del Magistrato

31 ottobre 1756

Test.o et Contest.o ut ante nominato monito avertito et esaminato, dichiara:

– di essere stato presente alle due ispezioni del Corner a Malamocco (delle quali ha redatto i verbali che gli vengono esibiti e che riconosce) *insieme a Mattio Luchese Proto, Antonio Pastori Viceproto, Michiel Maffioletti Aiutante, Bernardo Silvestri Aggiunto e con Molinari Fante*

– che durante la *Prima ispezione provisionale*, presente lo Zonelli, a prima vista un terzo dei pali risultò composto di *refudi*; la visita venne sospesa.

– che durante una *Seconda ispezione più formale* eseguita a fine luglio, presenti Vestri, Maffioletti, Silvestri, Luchese nonchè i *soprastanti* in ciascuno dei due depositi, i *tolpi* vennero misurati uno per uno in lunghezza e circonferenza e si fece il conteggio del denaro corrispondente alle qualità rilevate, confrontandolo con quanto indicato nel bando di gara; Pitacco fu licenziato perché a Pellestrina tutto risultò in regola, mentre Zonelli fu *retento* su mandato del Magistrato.

Quanto alle premesse della fornitura:

– occorrendo diecimila *tolpi* per lavori i lidi e *tenendone in deposito in via privata una somma equivalente di ragione del d.to Busetto*, per ciò venne in *deliberazione di accordare con il medesimo l'acquisto di essi tolpi con l'assenso dell'Ecc.mo Senato per il suo pagamento che gli fù anche accordato*;

– dopo la presa in consegna e sulla base delle *fedi* di ricevuta dei *soprastanti* il *proto* Luchese levò le *fedi* di credito e il *nodaro* i mandati di pagamento al Busetto, ma i versamenti vennero bloccati perchè sorsero dubbi sulla regolarità delle *fedi*, cosicchè Busetto non ricevette alcun pagamento nè totale nè parziale.

Riguardo alla posizione dei *soprastanti*:

– durante la prima ispezione Zonelli ripeteva che le misure erano calate per essiccamento e spelatura dei *tolpi* durante il deposito; in seguito disse che era stato *sedotto dal Busetto a rilasciare le due fedi alterate*. Vestri nega di aver udito i dettagli dell'asserita seduzione, che gli sono stati riferiti più tardi da Luchese;

⁴⁰ Come conclude ancora BUGANZA, *ivi*, pag. 148.

- Pitacco era presente all'ispezione a Malamocco, ma quando vide che Zonelli intendeva confidarsi col Corner sparì e si rese irreperibile;
- Busetto non si è più visto, almeno nella sede del Magistrato.

Quanto ai fatti costituenti reato,

- Il *defraudo* consiste nel fatto che la circonferenza dei *tolpi* è minore del dovuto e ci sono *refudi* dati per buoni e *scarti* dati per *refudi*; si vedano i conteggi del danno patrimoniale che si sarebbe prodotto se il pagamento fosse stato eseguito, conservati dal *proto* Luchese.

Quanto agli autori del reato,

- ritiene che Busetto volesse procurarsi le *fedi* false per trarre maggior profitto dall'appalto; non ci sono altri partecipanti al *partito* tranne Busetto e il suo *pieggio*.

Vestri dichiara inoltre:

- di essere stato presente anche all'ispezione eseguita a Chioggia dall'Esecutore Boldù, insieme a Luchese *proto*, Pastori *viceproto* e Gerolamo Soardi *aiutante*, oltre al *soprastante* Lamberti, *quale in quel incontro niente parlava ma piangeva dimandando carità al NH Esec.r Boldù per il defraudo che veniva con d.ta revisione scoperto*;

- si adottò lo stesso metodo di verifica; riconosce i verbali da lui redatti ed esibitigli; riconosce le tre *fedi* di consegna dei *tolpi*;

- non sa come sia accaduto che Pitacco e Lamberti fecero *fedi* false;

Ad Gen.lia R.R.L.C. et Pro Nunc iuravit de sil.o tantum.

10 marzo 1757

Precisa che a Chioggia nella visita Boldù c'erano gli stessi ministri che col Corner a Malamocco, salvo Soardi al posto di Maffioletti; non ricorda se c'era Molinari

Ad Gen.lia R. ut ante et dimiss.ne fuit pro nunc sub vinculo prioris iur.ti de sl.o tantum.

22 marzo 1757

Perizia calligrafica: riconosce che la *fede* esibitagli riporta le firma autografe di Lamberti e Pitacco ed è redatta di mano del Lamberti

Ad Gen.lia R. ut ante et dimiss.ne fuit pro nunc sub vinculo prioris iur.ti de sl.o tantum.

b. Mattio Luchese q.m Valentin, proto

09 gennaio 1756 m.v.

Test.o et Contest.o ut ante nominato monito avertito et esaminato.

Risponde alle domande fattegli in modo conforme a Vestri e riconosce i verbali delle ispezioni a Malamocco in agosto e a Chioggia in settembre, che gli vengono esibiti; rinvia ai ragionati per i conteggi monetari; fornisce però precisazioni ulteriori:

- i *tolpi* in deposito a Malamocco erano già presenti in magazzino in conto privato, parte di Busetto e parte di Rotta Merendis che poi fu suo *pieggio* quando ottenne l'aggiudicazione;

- la circonferenza dei *tolpi* si misura a due piedi dalla testa; sono *scarti* anche i *tolpi* storti o rovinati per quanto giusti di misure;

- durante l'ispezione, Zonelli *si andava contorcendo, ma in pub.o niente disse; bensì una sera nell'incontro, che seguì d.o sopraluogo, desiderò il Zonelli di comunicare al d.to NH Esec.r Corner in confidenza alcune cose anche alla mia presenza*, di cui Luchese per ordine del Corner prese nota scritta; poi lesse a Zonelli il testo della confessione e questi la firmò; vi si afferma che Busetto e Rotta insistevano con Zonelli per ottenere le *fedi*; che si trovarono infine a casa del Rotta, poi in osteria dove era presente anche Pitacco, e che finalmente Zonelli cedette e firmò le *fedi* che Pitacco controfirmò a sua volta;

- Lamberti nell'ispezione a Chioggia sosteneva che i *tolpi* si erano essiccati durante il deposito.

Ad Gen.lia R.R.L.C. et Pro Nunc iuravit de sil.o tantum.

22 marzo 1757

Conferma la precedente deposizione e a sua volta contribuisce alla perizia calligrafica:

- *Int.o se abbia cognizion del carattere (= calligrafia) di Zonelli, Pitacco e Lamberti*, risponde di sì, come del resto anche Vestri, grazie ai frequenti passacarte per pratiche d'ufficio;

- Riconosce che le due *fedi* esibitegli hanno firme autografe di Zonelli e Pitacco e furono redatte da Zonelli; quella firmata da Lamberti e Pitacco ha firme autografe, ma non saprebbe dire chi l'abbia redatta.

Ad Gen.lia R. ut ante et dimiss.ne fuit pro nunc sub vinculo prioris iur.ti de sl.o tantum.

c. Costituto de plano di Domenico Zonelli, già soprastante al lido di Malamocco

14 gennaio 1756 m.v.

Int.o dove quando e da chi retento, risponde di essere stato arrestato il 9 agosto 1756 dalle milizie a Malamocco per ordine del Corner, e poi condotto a Venezia dagli *zaffi*⁴¹; ritiene che la ragione dell'arresto siano le misure insufficienti dei *tolpi*, e la causa di ciò il calo naturale durante lo stoccaggio, dato che erano risultati buoni anche per qualità (trattandosi per di più di *pedali* e non di *cimali*) in occasione delle consegne effettuate in più lotti, non sempre alla presenza di Busetto, un anno prima del suo arresto.

Interrogato ancora sul tenore della sua confessione stragiudiziale, ripete che Busetto insistette ripetutamente con sua moglie Chiara perchè gli facesse *qualche agevolezza nelle misure di questi Palli*, ma lui rispondeva sempre alla moglie di non impiccarsi, che lui avrebbe fatto quello che era giusto; infine, invitato Zonelli a casa del Rotta al Ponte dell'Angelo, Busetto incollerito stracciò la *fede* veritiera già preparata dallo stesso Zonelli per i *tolpi* di Napoli, poi se ne andò con Pitacco e Lamberti. Zonelli restò in compagnia del solo Rotta e voleva andarsene, ma essendo già le 18 circa, Rotta lo invitò a pranzo all'osteria del Cappello. Qui trovarono Busetto, Lamberti e Pitacco; Rotta insistette per unirsi a loro; restarono a pranzo tutti insieme senza parlare di affari. Dopo pranzo Busetto insistette che Zonelli gli redigesse la *fede* riportandovi 100 *tolpi* napoletani più del vero e 84 *scarti* per buoni; Pitacco dettò il testo e Zonelli, ubriaco, la scrisse; Rotta a sua volta se ne fece fare una per 600 *tolpi* friulani *refudi* come fossero buoni. Rotta a questo punto, su invito di Busetto, versò a Zonelli 150 lire e a Pitacco 62. Zonelli controfirmò inoltre la *fede* di deposito di Pitacco per Pellestrina e Pitacco la sua per Malamocco, che gli sono esibite e che riconosce. Era presente ai fatti tal Bianconi, *servitor dell'osteria*, che portò carta e calamaio ma se ne andò immediatamente.

Conclude che la *fede* per il deposito di Pellestrina è vera e corretta, e che nessun altro è a parte della frode salvo Giacinto Doglioni ora *soprastante* a Chioggia in luogo del Lamberti, che il giorno prima dei fatti or ora narrati chiese a Chiara Zonelli se avesse riportato al marito il messaggio del Busetto; non sa però se Doglioni sia al corrente di che si tratti.

L.H.C.C. admonitus fuit de sil.o et inde iussum fuit ipsum reduci ad locum suum.

d. Antonio Pastori, viceproto

20 gennaio 1756 m.v.

Test.o et Contest.o ut ante nominato monito avertito et esaminato.

A Chioggia *d.o Lamberti* piangeva e si disperava e portava anche egli la stessa ragione che li *Tolpi* si erano secati; Busetto al momento si vede per la Città non però al Mag.to Ecc.mo alle Acque; Lamberti non è più *Sop.te* di Chioza perchè espulso dal Mag.to; dopo di che non l'ho più veduto

Ad Gen.lia R.R.L.C. iuravit de veritate et silentio.

e. Michiel Maffioletti di Dom.co, aiutante

29 gennaio 1756 m.v.

Test.o et Contest.o ut ante nominato monito avertito et esaminato.

A Malamocco c'era anche Pitacco, quale in progresso di *d.a Revisione* si è smarrito, che non si è più veduto; Maffioletti si recò anche a Pellestrina ma non a Chioggia; a Malamocco Zonelli diceva che i *tolpi* erano calati e scorzati naturalmente durante il magazzino *et esagerava fra se dicendo che non ne aveva ne colpa ne pena.*

Ad Gen.lia R.R.L.C. iuravit de veritate et silentio.

f. Bernardo di Dom.co Silvestri, aiutante

01 febbraio 1756 m.v.

Test.o et Contest.o ut ante nominato monito avertito et esaminato.

Non era presente a Chioggia; gli pare che Busetto avesse consegnato quei *tolpi* nel luglio 1756, e come tal consegna seguì in pochissimi giorni e dopo subito furono fatte le *fedi* da *Soprastanti*, così il Mag.to credo siasi insospettito che per esser state *rass.te* *d.e Fedi* troppo presto dopo la consegna, che perciò non fossero le stesse veridiche, e che vi potesse esser difetto nelli *Tolpi med.mi*; durante la revisione a Malamocco, Zonelli era sospeso et qualche volta ci faceva dubio sopra le misure, che venivano chiamate, et noi allora per compiacerlo, o tornavamo a misurar o pure qualche volta gli davimo a lui la cordella per misurare, et appagarsi li *dubj* che aveva.

Ad Gen.lia R.R.L.C. iuravit de veritate et silentio.

g. Girolamo Soardi q.m Carlo, aiutante

febbraio 1756 m.v. (manca indicazione del giorno)

Test.o et Contest.o ut ante nominato monito avertito et esaminato.

La revisione a Chioggia avvenne nel settembre precedente e durò per 4-5 giorni; vi era presente Molinari.

⁴¹ *Zaffi, zaffi da barca*: letteralmente "tappi" cilindrici di fibra vegetale utilizzati sui natanti come parabordi o altro; come l'equivalente *sbirri* (anelli di corda passati su manovre dormienti o su aste per collegarvi i bozzelli dei paranchi; si veda *ad vocem sbirro* il glossario in appendice a CLIFFORD WARREN ASHLEY, *The Ashley Book of Knots*, New York 1944, che cito nella traduzione di Antonio Ghirardelli *Il libro dei nodi*, Milano 1974), il termine è usato dapprima in spregio, poi comunemente, per indicare la forza pubblica, all'epoca più correttamente denominata *satellizio* (si vedano BOERIO, *Dizionario, ad vocem zafò*, e MUTINELLI, *Lessico, ad voces Zafi da barca e Officiali da barca*).

Ad Gen.lia R.R.L.C. iuravit de veritate et silentio.

26 marzo 1757

Non ricorda di preciso se a Chioggia c'era effettivamente il *fante* Molinari o qualcun altro; di solito comunque il comandante è Molinari.

Ad Gen.lia R. ut ante et dimiss.ne fuit pro nunc sub vinculo prioris iur.ti de sl.o tantum.

h. Zan Battista Molinari di Franc.o, fante

09 febbraio 1756 m.v.

Test.o et Contest.o ut ante nominato monito avertito et esaminato.

A Malamocco Zonelli diceva che sperava che le cose andassero bene, nè altro soggiunse che io abbia sentito; Molinari fu presente a Malamocco e a Pellestrina ma non a Chioggia, in quanto era malato; ci andò invece il collega Piero Borghi masser. Il particolare riscuote per qualche motivo la massima attenzione da parte dell'inquirente, e infatti:

Dettagli la giustizia vi amonisce a ben rifletter et a ramemorargli se Voi vi siate portato al servizio del d.to NH Boldù in occasione della predetta Revisione praticata nel Deposito di Chiozza; mentre la giustizia per la voce di giurato Testimonio, e di altro, per ora non giurato, tiene in Processo che Voi siate intervenuto al servizio del detto NH, R.e io certamente non sono stato in quel incontro ma come dovevo andarvi chi ha ciò depresso si sarà inganato.

Ad Gen.lia R.R.L.C. et iuravit de silentio tantum.

i. Antonio Bianconi q.m Alberto, servitore dell'osteria al Cappello

11 febbraio 1756 m.v.

Test.o et Contest.o ut ante nominato monito avertito et esaminato.

Conosce Busetto, il quale effettivamente venne a pranzo in osteria l'estate scorsa con quattro o cinque persone di cui ricorda soltanto G.B. Rizzo *senser*; sì, scrissero qualcosa; non ricorda se fu lui stesso a fornire loro l'occorrente o se se lo presero da soli; il *Padron* Merletti non conosce le persone che stavano con Busetto, nè può altre informazioni perchè solo lo stesso Bianconi serve a tavola e non ci sono altri camerieri.

Ad Gen.lia R.R.L.C. iuravit de veritate et silentio.

l. Piero Borghi q.m Gregorio, masser

12 febbraio 1756 m.v.

Test.o et Contest.o ut ante nominato monito avertito et esaminato.

Conferma che andò lui a Chioggia al posto del Molinari malato.

Ad Gen.lia R.R.L.C. iuravit de veritate et silentio.

m. Andrea Cortese q.m Gio. Batta, scontro

18 febbraio 1756 m.v.

Test.o et Contest.o ut ante nominato monito avertito et esaminato.

Riconosce e conferma i conteggi numerici e monetari esibitigli.

Ad Gen.lia R.R.L.C. iuravit de veritate et silentio.

n. Giacinto Doglioni q.m Liberal, attuale *soprastante* al lido di Chioggia

19 febbraio 1756 m.v.

Test.o et Contest.o ut ante nominato monito avertito et esaminato.

Conosce Zonelli, ora detenuto, perchè è suo inquilino e gli rese noto il motivo della detenzione quando Doglioni andò a trovarlo in prigione: *ebbi occasione già c.a due anni di udire Chiara moglie del d.o Zonelli che più volte raccomandò a suo marito, che facesse quella fede a P.n Zuanne Busetto, ed udj il Zonelli a rispondere sempre che non voleva far niente.* Non sa di che *fede* si trattasse e nemmeno lo sa la Chiara; Doglioni lo seppe poi da Zonelli stesso, del quale ripete in sintesi la confessione. Dopo il famoso pranzo, inoltre, Zonelli incontrò *Don Dorigo cappellano della Fusta e Michiel Capo della med.a*, che lo videro ubriaco, ma non sa se Zonelli parlò con loro; tornò poi a casa ubriaco *contro il suo solito* e non disse nulla al Doglioni; la mattina dopo gli raccontò l'accaduto, senza però precisare di che *fede* si trattasse. *Dopo che Zonelli fu prigioniero vidi Dn Dorigo e il Capo pred.ti a parlar col d.to Busetto e credo potessero parlare di d.o affare, onde può darsi, che essi sapiano qualche cosa;* gli risulta infine che a Zonelli fu *contato del soldo* ma non sa quanto e a che titolo.

Ad Gen.lia R.R.L.C. iuravit de veritate et silentio.

o. G.B. Rizzo q.m Marzial Iseppo, aiutante del N.H. Marino Michiel

26 febbraio 1756 m.v.

Test.o et Contest.o ut ante nominato monito avertito et esaminato.

Conosce Busetto; pranzò a casa sua e in osteria più volte, ma non ricorda di aver pranzato con lui in osteria l'estate precedente; conosce anche Zonelli, anzi a carnevale due anni prima si fermò a bere con lui, con Busetto e con *donne di casa loro* dopo pranzo in osteria; ribadisce di aver cenato con Zonelli in osteria solo nell'agosto 1755, ma non ricorda se al Cappello o altrove; in tale occasione Zonelli era *in compagnia di Antonio Pirona e Batta Pirona ove trattarono*

*assieme un negozio di compagnia di certi tolpi che essi Pirona unitamente a Gio. Batta Rotta Merendis avevano acquistato da un tal Zorzi Bradamante di Dignano. Come il d.o Busetto aveva fatto acquisto di altri tolpi del Regno di Napoli così li Pirona desideravano di tirar in compagnia il Busetto nel negozio delli loro Tolpi acciocchè poi il Busetto assumesse l'impegno di venderli al Mag.to Ecc.mo alle Acque nel primo incontro che gli fosse capitato, unitamente alli suoi di Napoli ... e seguì anche scritt.a di compagnia sot.a dalle Parti. Dopo qualche tempo li Pirona cessero le loro ragioni che avevano nella d.a compagnia al d.o Rotta e fecero carte dal Nod.o Domenico Tuscoli appresso del quale esistono gli atti e carte segnate tra di essi in d.o proposito.
Ad Gen.lia R.R.L.C. iuravit silentio tantum.*

p. Nicolò di Francesco di Domenico q.m Francesco, capo di scala della fusta dei Dieci

01 marzo 1757

Test.o et Contest.o ut ante nominato monito avertito et esaminato.

Conosce Zonelli, che vide ubriaco fuori dall'osteria del Cappello; c'era anche Dn Dorigo Diamantini cappellano della Fusta e nessun altro. Zonelli disse che era stato a pranzo coi *soprastanti* di Pellestrina e di Chioggia e col Busetto, e che dopo pranzo Busetto gli aveva fatto fare una ricevuta per i pali di scarto come buoni. *Come si sia indotto a fargliela non sò, può esser perchè era alterato dal vino; tuttavia comprendeva di aver fatto male mentre meco si querelò alla presenza di Dn Dorigo di esser stato sedotto dal Busetto a fargliela.*

q. Padre Olderigo Giamentini, cappellano della fusta dei Dieci

08 marzo 1757

Test.o et Contest.o ut ante nominato monito avertito et esaminato.

Quella notte Zonelli disse che *era stato a disnar ...* e gli avevano fatto fare *Ricevuta di Palli un poco mancanti dalla giusta misura; e ciò raccontava con del dispiacere quantunque fosse egli alterato dal vino (...)* Parmi abbia detto di aver avuto un *Regalo di soldo però piccolo.* Ora è in carcere e il Padre si è recato a visitarlo.

26 marzo 1757

Piero Barbarigo Savio alle Acque convoca e fa giurare *de veritate* Vestri, Luchese e Molinari e licenzia senza giuramento Rizzo perchè irrilevante.

28 marzo 1757

Vestri e Luchese confermano le loro deposizioni e giurano *de veritate et de silentio*

30 marzo 1757

Molinari conferma le sue deposizioni e giura *de veritate et de silentio*

II. Le difese degli imputati

a. Domenico Zonelli, soprastante al lido di Malamocco

Dietro la innegabile massima che tutte le umane azioni prendono il carattere di buone, di cattive, o d'indiferenti dalle circostanze, che le accompagnano, posso con tutta ragione io sventuratiss.o Domenico Zonelli confidare che sarà da VV.EE. riguardato il mio caso con tutta clemenza sul riflesso appunto delle circostanze, che lo accompagnano.

Non è vero che si sia confessato colpevole, e le prove della sua innocenza bastano a contraddire *qualsiasi cosa abbia detta in confusione*; tanto meglio se gioveranno anche agli altri imputati.

Afferma dunque lo Zonelli:

– quando Busetto fu autorizzato a consegnare i *tolpi* di sua proprietà, già in deposito, in adempimento del contratto di appalto (che ammetteva al massimo un 10% di *refudi* da pagarsi al 33% di sconto), i periti li lodarono per qualità e dimensioni;

– il N.H. Corner non sorvegliò a dovere le operazioni di misurazione dei *tolpi*: *Fachini inesperti, gente mercenaria, intollerante di quella fatica per loro nuova, sconvogliavano ogni ordine, e alzando con dispetto quei Legni niente altro avevano in cuore, che trasportarli da Luogo a Luogo. Fratanto per il viaggio sin ch'essi li strascinavano senza regola, vi era chi gittava a traverso dei Tolpi una cordella, non badando, se due, tre o quattro piedi lontana dal Taglio... e intanto S.E. Esec.re cui non conveniva esporre se stesso, e la sua salute ad un evidente pericolo di una grave malattia stava a coperto sotto una gran Tenda per salvarsi dai raggi ardenti del sole, che abbruciava, si può dire, i più vili operarij, che quasi fossero in un assedio militare andavano a gara per operare tutti alla peggio.* Si sono resi dunque inevitabili *nella confusione, se non maliziosi errori, almeno frequentissimi equivoci.*

– la scorza protegge il *tolpo* in opera e si stacca se i *tolpi* sono stratonati qua e là; l'inaridimento non è mai tanto rilevante da giungere a declassare i *tolpi*; dunque quei *tolpi* erano buoni alla consegna e tali sarebbero risultati anche alla revisione, se trattati con cura; al contrario, per oltre venti giorni dopo la revisione si buttarono via scorze staccate (indica testimoni);

– dalla revisione non risultò alcun defraudo per lunghezza ma solo per grossezza, quindi doveva logicamente essere corretta anche la circonferenza, mal misurata nel corso della visita; in seguito si ritrovò una delle cordelle metriche,

abbandonata nel deposito, e si riscontrò che era più lunga di 1/2 oncia; quindi, o i ministri lo sapevano, e agirono in dolo, oppure no, e dunque si trattava di incompetenti da non impiegare in mansioni tanto delicate;

- errate le misure, sono di conseguenza errati anche i conteggi numerici e monetari; non c'è quindi in realtà alcun danno per l'erario, tanto più che il *pieggio* Rotta ha presentato in data 24 settembre 1756 una comparsa scritta (allegata in copia) offrendosi di supplire con *tolpi* buoni; così avvenne infatti, e i *tolpi* in sostituzione furono ricevuti da Luchese e Maffioletti e stoccati separatamente da quelli forniti da Busetto;
- riguardo alla confessione resa in separata sede al Corner durante la revisione, *alla presenza del ministro*, chiede generica clemenza;
- indica testi riguardo ai seguenti fatti a sua difesa: nel luglio 1756 esistevano in magazzino a San Pietro in Volta circa 700 *tolpi* del Rotta, trasportati poi a Malamocco in adempimento del *partito* Busetto; erano privati, ma già censiti e misurati con annotazione nei registri pubblici, in vista di essere usati quando fossero finiti quelli già presenti a Malamocco;
- quindi, argomenta, la frode sul numero dei *tolpi* ci sarebbe stata soltanto se fossero state fatte *fedi* false in occasione della consegna agli appaltatori di lavori, e quindi al momento dell'effettiva messa in opera del legname, mentre non c'è frode alcuna in ordine al numero di *tolpi* complessivamente a disposizione del Magistrato, quale che fosse il deposito in cui si trovavano;
- quanto al denaro ricevuto da Busetto, indica testi a prova che *E' verità notoria venir contribuita ab immemorabili dalli Partidanti e Consegnatari di Tolpi alli Soprastanti un bezzo per Tolpo in mercede per li Registri, che ne tengono*, e di questa somma appunto era creditore dal Busetto (anzi, avanza ancora £ 17); il Magistrato già in passato deliberò *che avesse a conservarsi il solito senza veruna alteraz.ne sicchè non è reputata estorsione ma legale mercede*;
- la buona fede dello Zonelli si dimostra anche dal fatto che custodiva in magazzino altri materiali di ferramenta e strumenti, e avrebbe potuto frodare su quelli senza dover spartire il guadagno con nessuno; anzi, ha spesso riciclato materiali usati e avvantaggiato così le casse del Magistrato (indica testi);
- chiunque lo conosca lo compiangere per la disgrazia in cui è caduto; indica testi e allega *fedi* giurate dei colleghi nei quattro impieghi successivamente tenuti in Arsenale, e precisamente in deputazione col *Proto alle Seghe*, quale *appuntadore dei Marangoni*, poi *assistente dell'Ammiraglio* e infine *deputato alla Saletta delle Armi*, nonché *fede* giurata di buona condotta dell'Arcidiacono della Cattedrale di Chioggia e Arciprete di Malamocco e *fedi* di aver ricevuto tre volte i sacramenti in carcere.

Conclude finalmente: *Un grandioso numero di Tolpi esistenti a S. Pietro della Volta, e compresi ne' miei registri, erano destinati a supplire qualunque difetto, e lo supplirono in fatto, nè io potevo mai venir considerato spergiuro quando tenevo sotto la mia custodia quel che le fedi spiegavano; nè è stato mai fatto alcun confronto tra le contestate fedi di ricevuta al magazzino e quelle di consegna agli appaltatori dei lavori, i quali, in vista dei collaudi, hanno tutto l'interesse a pretendere tolpi perfetti.*

b. Carlo Pitacco, soprastante al lido di Pellestrina

Si sente *confortato dal comando clementissimo di dovermi difendere*, perchè il suo deposito di Pellestrina è risultato in regola. E procede:

- per legge le merci oggetto di appalti di fornitura si ricevono e controllano da parte del *soprastante* del magazzino e del collega più vicino; dall'agosto 1755 al febbraio 1755 m.v. assistette dunque a numerose consegne di *tolpi* a Malamocco, in lotti successivi, da parte di Rotta e compagni;
- *Abboccato poi in seguito il Partito Busetto con la Pieggeria del sudetto Rotta Merendis, e dovendosi da Partitanti far dopo un mese la consegna di Tolpi Dieci Milla, furono assegnati dai Partitanti medesimi Tolpi al Partito nel deposito di Malamocco buoni di Napoli (...)* Prima che si rilasciassero le *Fedi* 8. Luglio 1756 dal Zonelli dell'esistenza effettiva di questi generi, fu il Zonelli medesimo chiamato vinti giorni prima dal Rotta ch'era Cassiere, e Direttore della compagnia, ad incontrare i suoi *Billanzi*, e le note del Soprastante stesso per sapere come stava il Terreno (= magazzino di Malamocco); onde ristretti tutti li conti nel dì 19. Giugno 1756 detratte tutte le consegne, et assegnazioni Pubbliche, e private restavano ancora per conto de Mercanti Compagni *tolpi* Reffudi n. 310 e Scarti n. 358 (...) Io et il Lambertini erimo pronti a fare le dovute *Fedi*; il solo Zonelli mostrava delle ritrosie, procrastinava a far la sua fede, cosa che sorprende gl'Appaltadori, e noi Soprastanti. sapendo che il fatto del di lui Deposito doveva corrispondere alle di lui dichiarazioni.(...) Quanto noi allora erimo ignari, esso Zonelli sapeva d'aversi preso qualche arbitrio in pregiudicio del Deposito, che poi fu rillevalo, e così cercava pretesti per non fare a dovere le *fedi*. (...) Il Busetto Partitante, il Rotta Pieggio, io stesso, et il Lambertini, che non sapevimo le cose sue, andavamo stimolando il Zonelli a far queste *fedi*, atto di tutta giustizia, e che poteva dal Partitante esigersi anche giudiciariamente.
- Pitacco è dunque in giudizio solo per aver controfirmato *fedi* che era obbligato per legge a controfirmare, ma non ha alcuna responsabilità per il contenuto eventualmente falso delle *fedi* altrui: *persuaso della loro pontualità su la fede deli scarichi de Tolpi nei loro rispettivi Depositi seguiti alla mia presenza, e di più delli loro ristretti, e Billanzi (...)* Che (a Malamocco) vi fossero *Tolpi* lo sapevo già perchè in dodici mesi avevo assistito a tutti li scarichi e tenevo le solite note corrispondenti. Che questi *Tolpi* si ritrovassero quando si doveva fare le *Fedi* ai Partitanti ero certo dalli *Billanzi* stessi fatti tra il Rotta Cassiere et il Zonelli Soprastante, li 19. Giugno 1756 giorno in cui si doveva anco rillasciare la fede dopo il mese dalla consegna pattuito dal Partito medesimo, giorno in cui non può dire, che fosse ne ubriaco ne alterato dal vino (allega copia dei bilanci del Busetto e del Rotta e le proprie note di conteggio);

- nulla avrebbe guadagnato a controfirmare *fedi* false: se avesse inteso frodare l'erario, le avrebbe fatte sul deposito di Pellestrina, dove aveva solo *tolpi* buoni, e non su quelle di Malamocco o di Chioggia dove ce n'erano di cattivi; nè si può pretendere che prima di firmare rimisurasse tutti i *tolpi*, perchè quello di Malamocco non è il deposito a lui affidato, e ci vorrebbero risorse di personale, di tempo e di denaro non certo disponibili;
- la ritrosia di Zonelli a fare le *fedi* derivò da fatti di cui lui solo era a conoscenza;
- *Li Pirona* (soci del Rotta) andavano dal Zonelli Soprastante con ordine scritto che le consegnasse *Tolpi Reffudi*, o *Scarti* (quindi tornati di ragione privata) nelle somme, che portassero gl'Ordini stessi: gl'accorti, e sagaci *Pirona* contro il dovere e contro il prescritto dagli ordini del cassiere avevano l'industria d'asportare con le loro Peate li *Tolpi* migliori, seddoto, superato, o violentato non so come il Zonelli Soprastante Custode;
- a questo proposito Busetto e Rotta hanno una causa civile pendente contro i Pirona, e ne presenta prove documentali: si tratta delle *estradiudiciali* presentate in atti dal Signor Nodaro Emilio Velano, una di Gio: Battista Rotta Merendis 16 Novembre 1756 l'altra in atti dello stesso 18 dello stesso mese del Patron Zuanne Busetto Partitante rimproverasi alli Fratelli Gio: Battista et Antonio Pirona di discapiti et pregiudicj portati al loro Negozio avendo essi levati in luogo di *Scarti*, e *Reffudi* da loro comprati à prezzi avvantaggiosi per privati loro Lavori *Tolpi* migliori e delle maggiori grossezze per il che causarono al Negozio non solo pregiudicj e discapiti, ma pericoli ancora di gravissime luttuose conseguenze;
- se Zonelli avesse parlato della questione con gli altri *soprastanti* il 19 giugno, si sarebbe rettificata la situazione in tempo evitando ogni illecito; ma si vergognava, e una volta scoperto mentì accusandoci di averlo *sedotto*, ma sono invenzioni la cui unica prova è quanto ha detto lui stesso e quanto riferiscono di avergli sentito dire i testi escussi; inoltre, se dopo pranzo era così ubriaco, come potè contare con tanta precisione il denaro ricevuto (a prescindere dal fatto che si trattava del consueto *bezzo per tolpo* e non del prezzo della corruzione) e riconoscere immediatamente, nell'oscurità, i suoi conoscenti della fusta dei Dieci?
- il calo naturale può senza dubbio essere tanto consistente da declassare i *tolpi* nel giro di un anno, come già avvertiva Zonelli durante la revisione;
- la revisione fu fatta da personale inesperto e discorrendo per la pura verità, non intesi riferirmi che le cordelle prima di misurare siano state incontrate con li passati bollati nè che vi fosse chi osservasse se si mettessero le cordelle due piedi dopo l'ultimo Taglio del Bosco ovvero più oltre qualche dito, qualche mezzo dito dove minora la grossezza del *Tolpo*, nè si badasse alla cavità, scorzatura, ò altri difetti che non rendono pregiudicato il Legno in tutto il resto che del corpo;
- infatti in base a terminazione 24 novembre 1756 il pieggio Rotta consegnò *tolpi* in supplimento del Partito; e rillevò alla presenza de Pubblici Ministri, che la cordella cresceva di mezz'oncia, e si comprendevano nella misura i groppi (...) Fu sul fatto sigillata la cordella e rassegnata a SS.EE. per i dovuti incontri, supplicando il Rotta, che ordinassero à Ministri valersi di giusta misura nel ricevere in seguito il supplimento del Partito; le prove documentali si trovano in originale nel fascicolo delle difese di Busetto, ma ne allega qui copia;
- altrettanto avvenne nella revisione a Chioggia, e aveva ben ragione di lamentarsi il povero ottuagenario Lambertini; inoltre a Chioggia era in deposito anche un avanzo di 455 *tolpi* (271 buoni e 184 *reffudi*) di un precedente partito, censiti a suo tempo per buoni ma risultati tra i peggiori e per questo lasciati per ultimi nell'esecuzione dei lavori; prima di iniziare le misure un pari numero è stato messo da parte, prendendoli però da quelli perfetti del partito nuovo e producendo quindi risultati errati al conteggio;
- non è provato che Pitacco fosse a conoscenza di alcuna frode al momento della firma delle *fedi*;
- non esiste alcun danno nè alla pubblica cassa nè ai lavori in corso;
- la famiglia intera è in disgrazia nonostante la sua onestà.

Segue lista capitolata delle difese con indicazione delle prove: capitoli del *costituto opposizionale*, testimoni e i seguenti documenti allegati in copia:

1. Note di riscontro

19 giugno 1756 per Zonelli a Malamocco e 8 luglio 1756 per Lambertini a Chioggia, attestanti il deposito dei *tolpi* da parte dell'appaltatore (ovvero la voltura al pubblico deposito dei *tolpi* già in magazzino), la cui veridicità non è contestata dal *costituto opposizionale*;

2 a, b. *Scritture estradiudiciali* (copie degli originali nel fascicolo di Busetto) con cui Rotta e Busetto contestano ai Pirona i danni subiti per avere i Pirona prelevato *tolpi* buoni anzichè *scarti*:

a. Il notaio Emilio Velano il 16 novembre 1756 intimò tramite *comandador publico* ai Pirona per conto del Rotta A riparare, e correggere le volontarie mancanze delli Signori Gio. Battista, et Antonio Fratelli Pirona non furono bastanti gl'estradiudiciali eccitamenti del Signor Giorgio Bradamante 30 Dicembre 1755, nè di Gio. Battista Rotta Merendis 9 Gennaro susseguente (= 1755 m.v.) acciò adempissero agl'obblighi della compagnia assunta con carta 10 Maggio, e 5 Agosto 1755; i Pirona risposero in modo insoddisfacente con *estradiudiciale* 12 per conto del Rotta 1755 m.v. e, invece di adempiere come intimato, con contratto 23 gennaio 1755 m.v. cedettero due terzi dei loro dieci *carati*⁴² della compagnia allo stesso Rotta al prezzo di soldi 5 a *tolpo*, con termine per il pagamento da parte del Rotta al 28 febbraio

⁴² In questo caso nel senso di quote di partecipazione societaria, e non di imposte indirette o misure di peso (BOERIO, *Dizionario, ad vocem carato*, e per l'ambito fiscale FERRO, *Dizionario, ad vocem caratti*).

1755 m.v. a pena di nullità. I Pirona si obbligarono inoltre a vendere vantaggiosamente per suo conto in lavori privati i *tolpi* di scarto acquistati dal Rotta subentrando nella compagnia e a non danneggiare Rotta nella vendita degli altri *tolpi*. Invece i Pirona prelevavano dai depositi i *tolpi* migliori per darli ai privati, evidentemente lucrando la differenza di prezzo dagli *scarti*; quindi Rotta ha dovuto supplire alle mancanze del *partito* con altri *tolpi*, e non ha potuto pagare ai Pirona la quota del subentro entro il termine. Ne consegue che il contratto 23 gennaio 1755 m.v. è annullato, e Rotta resta creditore dei danni. *Restano con la presente estragiudiciale scrittura di mè Gio. Battista Rotta Merendis essi Gio. Battista, et Antonio Fratelli Pirona eccitati à tagliare volontariamente in forma Consilij⁴³ il sudetto contratto 23 Gennaro ora stanti le cose successe, e come stanno reso già nullo; acciò abbia effetto la Scrittura 10 Maggio 1755 di compagnia et nel termine di giorni otto dovermi risarcire degl'esborsi ad'essi con buona fede fatti, altrimenti mi riservo in ogni caso l'uso di quei ricorsi, che nella qualità della materia saranno creduti i più espedienti, e necessarj. E tanto le resti ex abundantis detto, e protestato ad'ogni buon fine, et effetto in ogni tempo, e caso senza alcun mio inaugurabile pregiudicio, anzi con amplissima mia riserva in ordine et in merito. E la presente sarà posta negl'atti del Signor Emilio Velano Nodaro Veneto et*

Die Dicta

Refferi Antonio del Vago Comandador Publico aver oggi intimato la sudetta Scrittura in tutto, e per tutto come in essa al Signor Gio. Battista Pirona per polizza in man propria. Nec non al Signor Antonio Pirona per polizza in man della sua Donna di Casa su istanza del Signor Gio. Battista Rotta Merendis

Emilius Velano, Publicus Venetus Notarius, in fidem subscripsit

b. Il notaio Emilio Velano il 18 novembre 1756 notificò ai Pirona per conto di Busetto che il contratto 23 gennaio 1755 m.v. fu fatto di nascosto dal Busetto (socio dei Pirona in amministrazione congiuntiva ex atto 5 agosto 1755) e per di più lo danneggia, dunque è nullo; *Quindi è che con la presente estragiudiciale scrittura da esser intimata à lei Sig.r Gio. Battista Rotta Merendis, non meno che alli sudetti Fratelli Pirona, io miserabile sacrificato Busetto le protesto à tutti egualmente la nullità del sudetto contratto, ò Accordo 23 Gennaro 1755, e di qualunque altro clandestino manopolio, dovendo aver luogo à comune vantaggio, pericolo e risarcimento le cose convenute con la sudetta scrittura 5 Agosto suriferita.*

3. Copia della supplica del Rotta al Magistrato (in originale nel fascicolo di Busetto) riguardo alla cordella sbagliata, a nome proprio e anche come procuratore del mercante di legname (e suo fornitore) Zorzi Bradamante di Dignano e di altri mercanti (non nominati): *Assicurato, che li Palli già provenuti da Leme pagati al Proprietario di colà per buoni, à risserva di piccolo numero de Reffudi, secondo le Fedi del Soprastante Zonelli, che li ha incontrati nello scarico, tali anco al presente dovessero essere, rillevai con sorpresa, che la maggior parte mi venivano considerati Reffudi, e però ricercato il Soprastante Grismondi, che misurava à dover incontrare la cordella sopra il passato (=il modello bollato), e sopra l'altro dell'Ughi, che notava fu ritrovata essa cordella crescente di mezz'oncia abbondante, che oltre l'industria di mesurare compresi li groppi, che sono un'altra mezz'oncia, lo studio di cercare delle cavità, e scarsezze della superficie nel Pallo anche più abasso delli due piedi in testa causano tutte queste cose al Partitante considerabilissimi discapiti (...)*

Salmi:

90, 5 *Non timebis a timore nocturno*

7, 9 *Iudica me, Domine, secundum innocentiam meam*

c. Francesco Lamberti, soprastante al lido di Chioggia

Difendo me solo, e da una sola, ed unica imputazione dovendo difendermi porgo a voi Senatori Prestantissimi e Sig.ri Ecc.mi le più divote, e lagrimevoli suppliche, acciò colla maggior vostra caritatevole attenzione ascoltar vogliate questa mia vera difesa.

– in caso di merce di misure scarse, il vantaggio è del solo appaltatore e non del *soprastante*; nè è stato provato che Lamberti abbia ricevuto denaro dal Busetto;

– la carenza è risultata solo di misura e non di numero dei *tolpi*, e fu causata dalla distrazione dei misuratori;

– secondo il *costituto opposizionale*, si sostiene che durante la revisione *rillevando il defraudo che veniva colla medesima scoperto, piangessi, e mi disperassi e procurassi di scusarlo, adducendo che per il lungo corso di tempo, che li detti Legni s'atrovavano nel Magazen s'erano dissecati. In P.a C.o Op.le (...)* *Mà che sento! Convertite in prova dell'imputata mia colpa quelle mie lagrime, e quelle disperazioni!*

– il legname è soggetto a calo naturale (cita testi, *rectius* periti di parte) e non bisogna saltare alle conclusioni riguardo alle cause dei fenomeni: *La vista di un Cadavere fà supponere a bella posta l'opera del reo Omicida; eppure un'improvviso fulmine, un'imprevisto sinistro del caso, e tanti altri, ed'innumerabili accidenti aver possono originata la sua morte.* Nel suo caso, se mai un divario di misure c'è, è stato causato da calo naturale, da scorzamenti e scheggiature durante il trasporto per le misurazioni, da irregolarità di crescita degli alberi stessi e da errori di misurazione;

– lo stesso *costituto opposizionale* non gli imputa alcuna collusione col Busetto; e *Perchè delinquente si dichiarisce da sè il Soprastante di Malamocco, deve esser dalla giustizia concluso delinquente anco quello di Chioza?*

⁴³ Ovvero a formalizzarne l'annullamento tramite un atto di giurisdizione volontaria.

- se pure Lamberti era presente a casa del Rotta e poi in osteria con gli altri, è anche vero che le sue *fedi* erano già state fatte, come di dovere; nè si è accorto di alcun imbroglio detto o fatto in sua presenza; sarà che è vecchio e sordo e malandato: settantacinquenne, *fui soggetto a varj colpi appopletici, quali mi resero sempre aggravato* (allega fede di battesimo e certificato medico);
- è *soprastante* da 44 anni con onore, come i suoi antenati; ha ricoperto le principali cariche pubbliche a Chioggia anche con maneggio di denaro, e *nemo repente fit pessimus*.

Allega *terminazione* di nomina alla carica e varie *fedi* giurate:

Terminazione 27 marzo 1713

Morto il *soprastante* di Chioggia Domenico Lamberti, è dell'effetto li soliti Proclami sì in Venetia, che à Chioza per notitia de Concorrenti, onde possi esser scielto il più idoneo all'essercizio di essa carica (...) Si diede in nota Fran.co Lamberti figlio del sud.to q.m Domenico della sufficienza del quale prese da SS.EE. l'informationi, essendo il med.mo anco in altri tempi stato impiegato per modum provisionis in simili Cariche. Hanno perciò mandato il Bossolo Bianco perchè resti lo stesso Fran.co Lamberti elletto in Soprastante de sud.ti Lidi di Chioza (...)

Tratta dal Registro Terminat.ni N° 29

Fede del medico curante

7 Giugno 1757

Faccio giur.a fede io infrasc. come il Sig.r Fran.o Lamberti (...) negl'anni scorsi fù assalito da replicati assalti appopletici, quali lo rendono al presente valetudinario, e specialm.e della mente, in fede (firma illeggibile)

d. Zuanne Busetto, partitante nella fornitura di tolpi

Confesso il vero che con sorpresa estrema dell'animo mio abbatuto, et afflitto rillevo nel mio fatalissimo caso una evidentissima prova di quelle umane vicende, che fanno tallora cadere sopra il capo d'un infelice, ò le mancanze forse dell'altrui diligenza, ò li difetti medesimi della natura.

Anche lui si proclama innocente:

- non voleva partecipare all'appalto e vi si è infine convinto solo perchè assicurato con riscontri documentali che i *tolpi* austriaci, conferiti dai Pirona alla società cui fu indotto a partecipare erano tanto buoni quanto i suoi propri napoletani;
- se i *tolpi* austriaci sono risultati carenti, dipende dal calo naturale durante il magazzinaggio nel periodo trascorso *dallo scarico alla consegna*, oppure da fatto altrui;
- non voleva partecipare all'appalto perchè non gli conveniva; infatti suo genero, mandato a Napoli, comprò a credito per suo nome e conto una partita di *tolpi* perfetti (che per fortuna è riuscito già a pagare) per rivenderli a Venezia a privati, che li pagano meglio del Magistrato;
- però con *terminazione* 6 giugno 1755, su proposta proprio del N.H. Corner, il *proto ingegnere ai lidi* Luchese ebbe ordine di *far trattener qualunque Barca* (proveniente da Napoli) *carica di tali Tolpi, e farla scaricare nei Pubblici Depositi ove restar dovessero a Publica dispositione, ben prevedendo che non averei tardato di Scarico, in Scarico à farne sollecitamente l'esito, e rimettere con grosso utile i miei dinari;*
- così si procedette infatti per dieci mesi, finchè il Senato il 29 novembre 1755 deliberò che si procurassero con urgenza seimila *tolpi* e il N.H. Boldù il 10 dicembre 1755 *accordò a nome del Mag.to con l'umilissima mia Persona tale provista;* si stipulò dunque un contratto, a trattativa privata per ragioni di urgenza, tra Boldù e Busetto a £ 6 a *tolpo*;
- il successivo appalto di fornitura del 10 giugno 1756 fu per sole £ 5.18 a *tolpo* e non gli sarebbe convenuto rispetto a una vendita a privati;
- vi partecipò solo per una serie di circostanze sopravvenute; il 10 maggio 1755 i Pirona e il Rotta stipularono infatti un contratto con Giorgio Bradamante perchè fornisse loro 8.000 *tolpi* austriaci l'anno per sei anni, con i quali i soci avrebbero partecipato ad appalti di fornitura. Per garantire agli acquirenti la qualità della merce, destinata a lavori pubblici, si stabilì che *lo scarico dovesse esser fatto con l'assistenza dei Pubblici Soprastanti, quali ricevessero, e misurassero i palli rillasciando di volta in volta giurate fedi della consegna nella maniera che si pratica à questo Ecc.mo Mag.to in caso d'appalto (...)*, certificando così sia i buoni che i *refudi* e gli *scarti*. Per fronteggiare l'impegno monetario assunto verso Bradamante, i soci cercarono un cofinanziamento e convinsero Busetto a entrare in società per 8 *carati* con atto 5 agosto 1755, con le condizioni che restassero fermi gli obblighi degli altri soci, che l'amministrazione fosse esclusivamente congiuntiva, che Rotta Merendis fungesse da cassiere, segretario e direttore (= amministratore) e che tutti i controlli di quantità e qualità venissero fatti da pubblici ufficiali.
- Busetto aveva dunque ogni ragione di fidarsi dei conteggi; tuttavia *Non contento però di tutte queste belle cose, non volli sottoscrivere la compagnia se prima non mi assicuravo, che da tutti li compagni fossero per eseguirsi pontualmente le cose convenute: quindi con il mio contratto d'adesione 5 Agosto 1755 ho voluto trà l'altre cose stabilire con patto espresso che tutte le proviste, e le consegne ò a Mag.ti ò a privati fossero fatte di comune consenso, ne potesse alcuno far contratti novità ò accordi senza l'assenso di tutti gl'altri.*
- tuttavia dopo ben sei mesi i Pirona ancora non avevano versato in cassa la quota di capitale sociale corrispondente ai loro *carati*, e inoltre *cominciavano di nascosto certe loro insidiose pratiche e maneggi verso D.no Gio. Battista Rotta Cassiere, e direttore della Compagnia, che Forastiero dalle loro belle parole, e finte promesse, si lasciò sedurre a segno tale, che l'indussero senza, che io sapessi ò potessi penetrar cos'alcuna à fare tra essi un Pubblico Instrumento 23 Genaro 1755 (m.v.) in atti del Nodaro Domenico Zuccoli* in cui gli vendettero i loro *carati* a soldi 5 a *tolpo*, lucrando sulla vendita di una parte di patrimonio sociale che non avevano nemmeno conferito!

- *Pure quivi non si fermò tutto il danno di questo fatale contratto, mà ve ne aggonsero un'altro cioè, di comprar essi dal Negozio li Tolpi per i loro privati Lavori, e procurarne l'esito anche verso d'altri, e così senza dinari far acquisto della Mercanzia col solo credito di soldi cinque per tolpo accordato di regalo; dopo di che, contro gli ordini scritti di Rotta, invece di refudi e scarti si facevano consegnare i tolpi migliori; e Tutte queste cose sono seguite senza ch'io le sapessi, ne le potessi sapere.*
- quando dunque si bandì l'appalto 10 giugno 1756 per 10.000 *tolpi* (4.000 di Napoli, 6.000 esteri), Rotta insistette che Busetto partecipasse a proprio nome, in quanto già noto per onestà al Magistrato; Busetto si lasciò convincere, concordando però che, essendo i suoi *tolpi* napoletani di 30~32 oncie e quindi di maggior valore, gli fossero conteggiati in più sulla sua parte di ricavo 5 soldi per *tolpo*; il 10 giugno 1756 l'appalto fu aggiudicato a Busetto col termine di trenta giorni per l'adempimento;
- fin qui sia Busetto che Rotta erano certi della quantità e qualità dei *tolpi* in deposito, sia a Malamocco che a Pellestrina, sulla base dei riscontri documentali: *Li Libri Maestri del Rotta Cassiere, e direttore di questi tolpi ne facevano piena fede: questi libri erano corrispondenti alle spedizioni et agli scarichi fatti, e ricevuti dal Soprastante Zonelli; di questi scarichi in relazione alla quantità, e qualità de Tolpi v'erano i pagamenti e ricevute di Noli ai Patroni di Barca di tempo, in tempo; v'erano inoltre li pagamenti corrispondenti al Proprietario de Tolpi Signor Bradamante (...)*
- infatti a Pellestrina, dove erano conservati i *tolpi* napoletani di Busetto, tutto era in regola e le circonferenze tutte >26 oncie e molte di 30~32 *senza che il Principe rissarcisse questo vantaggio, come io devo rissarcire il difetto se calano dall'oncie 24;*
- se i *tolpi* austriaci sono troppo sottili, la causa sta nel calo naturale occorso in tredici mesi di deposito: bastano otto giorni al caldo secco perchè un *tolpo* fresco cali un'oncia e basta un foglio di carta avvolto attorno a un *tolpo* da 24 oncie per farlo crescere a 25, come dimostrò l'esperimento di un tal Gherardi presso il Magistrato;
- un'altra causa è il fatto altrui: Busetto si fidava dei registri del Rotta, che si fidava delle *fedi* di Zonelli, mentre i Pirona frodavano a man bassa;
- appena Rotta e Busetto scoprirono il defraudo tramite le ispezioni del Magistrato, subito intimarono ai Pirona di risarcire il danno, e quelli nemmeno hanno risposto alle *estragiudiciali*;
- lo stesso Bradamante ottenne separatamente da Rotta e da Pirona, salve le rispettive ragioni, di rescindere il contratto di monopsonio con atto notarile Domenico Zuccoli 29 novembre 1756;
- il 23 luglio 1757 Busetto intimò a Rotta tramite l'Avogador Querini di esibire le note degli scarichi e dei pagamenti ricevuti quale procuratore di Bradamante *et al.*, come Rotta eseguì il 28 luglio 1757;
- sia Lamberti che Pitacco hanno reso spontaneamente *fedi* veritiere;
- che Busetto abbia sedotto Zonelli lo dice solo lui, e altri che glie l'hanno sentito dire;
- a Pellestrina tutto era in regola;
- a Chioggia il N.H. Boldù ha fatto mettere da parte *tolpi* nuovi e buoni in luogo dei residui del vecchio appalto, e nonostante ciò il divario di misure risultò minimo;
- a Malamocco si credeva tutto in regola, come certificò lo stesso Zonelli il 19 giugno 1756 quando non era ubriaco e quando già gli si sarebbe potuto legittimamente chiedere di emettere le *fedi* di consegna;
- l'ultimo scarico a Malamocco avvenne il 28 febbraio 1755 m.v.;
- l'ultima voltura di legname da Busetto al Magistrato avvenne il 9 luglio 1756;
- *L'oggetto della difficoltà, e della tardanza in Zonelli, ben lo previene il gran lume dell'EE.VV. da quel pocco, che accennai (...)* Sapeva egli, che contro gl'ordini del Rotta Cassiere di consegnare ai fratelli Pirona *Reffudi e Scarti*, erano usciti dal Terreno dei *Tolpi* migliori, e però giustamente temeva che le cose che andavano a dovere sù le carte, e *billanzi*: non andassero poi forse tanto bene cogli *incontri* reali, e di fatto. Aveva cognizione benissimo il Zonelli, che si parlava di lui da quella gente medesima, che avevano veduti uscire li *Tolpi* consegnati alli Pirona e posti dalli stessi Pirona in opera (...); si tratta di un appalto di manutenzione di *palade* ovvero palancolati per cinque anni, aggiudicato loro dal Magistrato sopra Dazi; impiegando *tolpi* di qualità ottima, potevano ridurre a una sola le due sostituzioni previste durante il periodo dell'appalto (allega copia delle *note di prelievo* dei Pirona dal 28 febbraio 1755 m.v. al 21 maggio 1756);
- se Zonelli avesse confessato il 19 giugno 1756, si sarebbe potuto rimediare entro il termine stabilito per l'esecuzione dell'appalto; invece, visto che durante l'ispezione nessuna scusa di calo naturale o errori di misura sarebbe bastata a coprirlo, ha deciso di fare la sua menzognera confessione *accusando noialtri (...)* Questa nera impostura di cui non seppa mai rendere veruna prova legale, la meditò lusingandosi pazzamente di ottenere l'impunità da qualunque colpa in grazia dello svelo che aveva fatto; però
- le accuse si basano solo sulla sua confessione e su cose che altri hanno sentito dire a lui stesso;
- se era così ubriaco, come ha potuto riconoscere i suoi amici fuori dall'osteria, fare una così dettagliata confessione e contare così bene il denaro ricevuto?
- non c'è dolo nè colpa, stante la fiducia legittimamente riposta nei bilanci; e non esiste punibilità senza elemento soggettivo, anzi senza dolo, anzi senza premeditazione: *Non fia dubbio Ecc.mi che non può alcuno costituirsi reo di colpa, e degno per conseguenza di pena: senza che à farlo tale v'intervenga la propria personale determinata malizia*
- neppure a Malamocco c'è stato danno, perchè il *pieggio* ha supplito con altro materiale;
- Busetto non fu convocato alle revisioni, come era giusto in quanto principale interessato, e ne sono conseguite irregolarità a suo pregiudizio; ad esempio, furono dati per *scarti tolpi* storti ma più lunghi del minimo, quindi

raddrizzabili tagliandone la coda; inoltre *Le misurazioni non furono fatte, et eseguite da persone pratiche et sperimentate, mà bensì da gente che non aveva la neccessaria cognizione (...) Di più era questa gente inesperta posta in sommo Terrore et in una confusione incredibile. La presenza del Giudice che si mostrava sempre sdegnato, le milizie che l'assistivano armate, la fretta per misurare tanti legni, erano tutte cose atte ad escludere l'esattezza et il buon ordine, che non possono mantenersi se non nella quiete, e nel tempo necessario ad operare perfettamente;* e la cordella cresceva;

– altrettanto avvenne a Chioggia e Lamberti ha ragione ad accusare il calo naturale, gli errori di misura, la cordella falsa e lo scorporo errato dei residui del precedente appalto.

Salmi:

110, 7 *Opera manum Dei veritas et iudicium*

25, 11 *Ego in innocentia mea ingressus redime me et miserere mei*

III. La sentenza e la sua esecuzione

26 settembre 1757

Il Savio e Inquisitor Bernardo Nani propone di deliberare la condanna di ciascuno degli imputati; a seguito delle votazioni, ripetute nei casi, meno chiari, di Pitacco e Busetto, si *termina*:

	<i>de sì</i>	3				
Zonelli	<i>de no</i>	1				<i>presa = condannato</i>
	<i>non sinceri</i>	1				
	<i>de sì</i>	1				
Lamberti	<i>de no</i>	3				<i>presa di ciò = assolto</i>
	<i>non sinceri</i>	1				
	<i>de sì</i>	1	1	0	0	
Pitacco	<i>de no</i>	2	2	2	1	<i>assolto</i>
	<i>non sinceri</i>	2	2	3	4	
	<i>de sì</i>	1	0			
Busetto	<i>de no</i>	1	1			<i>assolto</i>
	<i>non sinceri</i>	3	4			

illico, ancora su proposta Nani, si delibera all'unanimità la pena per Zonelli e su proposta del Savio Alvise Mocenigo 4° i provvedimenti a carico di Pitacco e Busetto.

26 settembre 1757: ordine di scarcerare Lamberti;

28 settembre 1757: Pitacco e Busetto sono convocati e ammoniti dal Nani;

05 dicembre 1757: (originariamente ottobre, sovrascritto *Xbre*): ordine di scarcerare Zonelli e depennarlo dalla *raspa*, proclamato dal *fante* G.B. Pace il 10 dicembre 1757;

09 e 15 dicembre 1757: certificati di esazione delle spese di carcerazione versate da Zonelli rispettivamente al Magistrato e ai Dieci;

15 marzo 1758: ordine di emettere nuove *fedi* a correzione di quelle false (in vista dei pagamenti a Busetto e Rotta per quanto di rispettiva competenza).

Padova, 24 agosto 2001